

Benvenuto a bordo

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A large, stylized blue steering wheel graphic is positioned in the lower-left quadrant of the page, partially overlapping the logo and footer. The wheel is composed of several curved segments, with the top and bottom arcs being the most prominent.
ConTe.it

© Admiral Group plc UK

Indice

Sezione I	Note informative	pag. 1
Sezione II	Condizioni di polizza, norme comuni	pag. 18
Sezione III	Condizioni di polizza, norme relative alle singole coperture	pag. 28
	5) – Responsabilità civile	
	6) – Altre coperture - Danni al veicolo	
	7) – Eventi speciali	
	8) – Cristalli	
	9) – Infortuni del conducente	
	10) – Assistenza stradale	
	11) – Tutela legale	

1) – NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’art 185 D.Lgs. n. 209/2005 relativa ai contratti comprendenti le garanzie R.C. auto, [Incendio e furto], Collisione e Kasko

AVVERTENZE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della medesima autorità di vigilanza.

La presente Nota informativa, che illustra le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, non sostituisce le condizioni di polizza di cui l’Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

Il Contraente può richiedere un preventivo gratuito personalizzato, che verrà redatto sulla base dei parametri soggettivi ed oggettivi dell’interessato.

**1.1 – Informazioni relative alla compagnia
Il Contratto di Assicurazione relativamente alle garanzie R.C. auto, [Incendio e furto], Collisione e Kasko è sottoscritto dalle seguenti due compagnie di assicurazione che operano in virtù di un accordo di coassicurazione:**

• **Admiral Insurance Company Limited (“AICL”)** sita nel Regno Unito presso Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, South Glamorgan CF10 3AZ è soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc – Numero di registrazione in Inghilterra e Galles n°04080051 – P. IVA 742200676 – Capitale Sociale 26.086.000£ – La Compagnia è iscritta nel registro delle compagnie di assicurazione istituito presso la Financial Services Authority (FSA), che ne regola l’operato, con n°219824. Questi dettagli possono essere verificati sul sito internet dell’FSA

www.fsa.gov.uk/register. La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell’elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia, al numero II.00891. Rappresentante per la gestione dei sinistri della AICL è la società [EUI Limited, ConTe.it – Ufficio Assistenza Clienti – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia]. AICL opererà quale coassicuratrice delegataria della Polizza, secondo quanto di seguito precisato;

• **Admiral Insurance (Gibraltar) Limited (“AIGL”)** Admiral Insurance (Gibraltar) Limited (AIGL) sita a Gibilterra presso Suite 3G, Eurolife Building, 1 Corral Road è soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc – Numero di registrazione in Gibilterra n° 85455 – Capitale Sociale 52.131.000£ – La Compagnia è iscritta nel registro delle imprese di assicurazione istituito presso la Financial Services Commission (FSC), che ne regola l’operato. Questi dettagli possono essere verificati sul sito internet dell’FSC www.fsc.gi/fsclists/insulist.htm. La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell’elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia. Rappresentante per la gestione dei sinistri della AIGL è la società [EUI Limited, ConTe.it – Ufficio Assistenza Clienti – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia].

In particolare, l’assicurazione è ripartita per quote tra le compagnie sopra indicate, secondo le percentuali indicate di seguito. Ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, ciascuna delle compagnie è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota di coassicurazione quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso

e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite di AICL, all'uopo designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, ecc.) in nome e per conto delle coassicuratrici. La Delegataria è anche incaricata della coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze, del certificato di Coassicurazione e del contrassegno, nonché della sottoscrizione dei documenti di Polizza.

Fermo restando quanto sopra, ai fini del presente contratto, AICL e AIGL sono unitariamente definite come la "Compagnia".

Fermo quanto sopra, le quote di coassicurazione assunte da ciascuna compagnia sono:

- **AICL:** 50%
- **AIGL:** 50%

1.2 – Informazioni relative al contratto

1.2.1 – Legge applicabile e foro competente

Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana, salvo diversa esplicita pattuizione delle parti; qualora le parti convergano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, prevalgono in ogni caso le norme imperative previste dall'ordinamento italiano. Se il contratto riguarda rischi ubicati in un altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato.

Qualora il Rischio sia ubicato in uno Stato

terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.

In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.

1.2.2 – Reclami

Eventuali reclami riguardanti il presente rapporto contrattuale o la gestione dei relativi sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia coassicuratrice delegataria Admiral Insurance Company Limited – Italy Complaints – Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, South Glamorgan CF10 3AZ, Cardiff, Galles oppure via fax al numero +448700130178 o via email all'indirizzo reclami@conte.it.

Qualora l'esito del reclamo non sia ritenuto accettabile o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo di 45 giorni, potrai rivolgerti all'Isvap, servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto con documentazione relativa al reclamo trattato da Admiral Insurance Company Limited. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

1.3 – Oggetto del contratto

1.3.1 – Copertura relativa ai rischi di responsabilità civile dalla circolazione dei veicoli

La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione. La Compagnia si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di

Risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella scheda di polizza.

L'assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile Auto:

- a) per la circolazione del veicolo assicurato in aree private; per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata con il limite di Euro 2.000.000 per Sinistro;
- b) della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore a sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia è considerato terzo anche l'allievo conducente; del Contraente, del conducente e del
- c) Proprietario, relativamente agli autotassametri o ai veicoli dati a noleggio con conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto e da smarrimento;
- d) nel caso di motoveicolo condotto da persona munita di valida "autorizzazione ad esercitarsi alla guida", anche durante l'eventuale tragitto in strade urbane, strettamente necessario al raggiungimento dei "luoghi poco frequentati", atti ad effettuare le esercitazioni di guida, ai sensi di legge;
- e) per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; nell'ambito di questa estensione di garanzia non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate;
- f) personale ed autonoma dei trasportati

per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo stesso;

- g) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell'ambito di questa garanzia sono considerate terzi anche le persone disabili;
- h) per la responsabilità civile dei trasportati nel caso essi cagionino involontariamente danni a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso;
- i) per la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato.

Il massimale indicato in Polizza, in particolare, è destinato innanzitutto ai risarcimenti dovuti in ragione dell'assicurazione obbligatoria; resta fermo peraltro che l'Indennizzo complessivo liquidato in base alla presente Polizza, allorché trovi applicazione una delle predette estensioni, non potrà in ogni caso eccedere il massimale indicato in Polizza. Salvo sia pattuito un diverso e specifico massimale per ciascuna delle estensioni in eccedenza rispetto a quello della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, i danni oggetto delle estensioni di copertura e non già ricompresi nella copertura obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli troveranno copertura unicamente per la parte del massimale non assorbita dalla copertura obbligatoria ai sensi di legge.

Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto

In conformità a quanto previsto dall'art

129 D.Lgs. n. 209/2005 sono esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi che lo stesso risulti responsabile del Sinistro.

In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- il coniuge, il convivente more uxorio, l'ascendente e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto;
- ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto.

Esclusioni e Rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del Proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d) del Codice delle Assicurazioni;
- b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- c) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;

e) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata, ai sensi delle vigenti norme di legge, a svolgere funzioni di istruttore;

f) se il conducente è escluso dalla copertura di Polizza come specificato nelle condizioni di polizza;

g) se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso;

h) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

i) veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;

j) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice, la Compagnia eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

1.3.2 - Danni al veicolo

Incendio e furto

La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato e derivanti:

- da incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione;
- a seguito di furto (consumato o

tentato) e rapina. Sono compresi i danni causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina del veicolo stesso e i danni diretti da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni ai pneumatici. Sono compresi inoltre gli Accessori di serie e, se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza, gli Optional.

Ricorso terzi

La Compagnia, indennizza, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza, i danni materiali e diretti causati da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato:

- a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della Legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al PRA del veicolo, o dell'usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.

Collisione e Kasko

La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:

- a seguito di collisione accidentale verificatasi durante la circolazione, con altri veicoli a motore e relativi rimorchi identificati, anche se in sosta (garanzia collisione)
- a seguito di collisione accidentale, urto, uscita di strada, ribaltamento, verificatisi durante la circolazione (garanzia kasko).

Sono compresi gli Accessori di serie e, se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza, gli Optional. **Nessun Indennizzo sarà dovuto se al momento del Sinistro il veicolo risultasse guidato da un conducente non dichiarato in contratto, salvo il caso in cui le coperture**

siano prestate senza limitazioni di guida (opzione "Tutti i guidatori").

Esclusioni per le garanzie Incendio, Furto, Collisione e Kasko

L'assicurazione relativa alle garanzie Incendio, Furto, Collisione e Kasko non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso;
- c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- d) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- f) agli apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie e quelli causati a parti del veicolo per la loro asportazione;
- g) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
- h) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa;
- i) la garanzia furto non opera in caso di mancata chiusura del veicolo; altresì non opera nel caso di furto agevolato dalla presenza, all'interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione.

Ulteriori esclusioni per le garanzie Collisione e Kasko

L'assicurazione relativa alle garanzie Collisione e Kasko, oltre quanto sopra specificato, non comprende i seguenti danni:

- j) danni occorsi a veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- k) danni occorsi al veicolo guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro purché alle stesse condizioni, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso;
- l) quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera k);
- m) per i danni conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, a circolazione fuori dai tracciati stradali;
- n) per i danni causati al veicolo da operazioni di carico e scarico;
- o) per i danni causati al veicolo da oggetti, materiali ed animali trasportati;
- p) per i danni ai dischi ruota e ai pneumatici, se verificatisi non congiuntamente e non derivanti da usura;
- q) successivi a furto o rapina;
- r) conseguenti alla circolazione "fuoristrada";
- s) causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo:
 - del Contraente;
 - dell'Assicurato;
 - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
 - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro

appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato;

- qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legalerappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

1.4 – Opzioni del prodotto (operante per R.C. Auto, Collisione e Kasko)

1.4.1 – Lista guidatori

L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente dai conducenti dichiarati in Polizza.

In totale è possibile dichiarare un Conducente Principale e fino a quattro Conducenti Aggiuntivi. **Nessun Risarcimento sarà dovuto qualora al momento del Sinistro si trovasse alla guida del veicolo una persona diversa dai conducenti dichiarati in Polizza.** Nel caso in cui si trattasse di un sinistro di R.C. Auto, la Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di Rivalsa e/o surroga, ai sensi dell'art 144 D.Lgs. 209/2005, per ogni somma che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni relative al difetto di copertura.

La Rivalsa non verrà esercitata nei seguenti casi, purché adeguatamente documentati:

- guida da parte di persona incaricata delle riparazioni;
- utilizzo del veicolo in stato di necessità derivanti da cause di natura eccezionali e imprevedibili;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

1.4.2 – Guidatori maggiori di 28 anni

L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente da Conducenti con età maggiore o uguale a 28 anni compiuti.

Nessun Risarcimento sarà dovuto qualora al momento del Sinistro si trovasse alla guida del veicolo una persona con età minore di 28 anni compiuti.

Nel caso in cui si trattasse di un sinistro di R.C. Auto, la Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di Rivalsa e/o surroga, ai sensi dell'art 144 D.Lgs. 209/2005, per ogni somma che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni relative al difetto di copertura.

La Rivalsa non verrà esercitata nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:

- guida da parte di persona incaricata delle riparazioni;
- utilizzo del veicolo in stato di necessità derivanti da cause di natura eccezionali e imprevedibili;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

1.4.3 – Tutti i guidatori (operante se non si è optato per una delle formule "Lista guidatori" o "Guidatori maggiori di 28 anni")

L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato possa essere condotto da qualunque Conducente purché ovviamente abilitato alla guida. Pertanto in caso di Sinistro, e fatto salvo quanto previsto agli art.5.2, 5.3, 6.6, 6.7, la Compagnia non eserciterà il proprio diritto di Rivalsa e/o surroga, ai sensi dell'art 144 D.Lgs. 209/2005.

1.5 – Altre informazioni relative al contratto

1.5.1 – Perfezionamento del contratto

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza come data di decorrenza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati e sono stati inviati i documenti specificati nella tabella "A". Il pagamento del premio è condizione sospensiva dell'attivazione delle coperture previste dal contratto. Le modalità di pagamento previste sono: la carta di

credito, il bonifico bancario ed il bollettino postale. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia.

La Compagnia, ai sensi del Regolamento ISVAP n° 13 del 6/02/2008, una volta ricevuta l'evidenza del pagamento del Premio o della rata di Premio tramite via telematica, in caso di acquisto mediante carta di credito, o della ricevuta di pagamento inviata a mezzo fax o email, in caso di utilizzo del bonifico bancario o del bollettino postale, rilascia una quietanza di pagamento del Premio o della rata di Premio. Tale quietanza è considerata provvisoriamente equipollente ai documenti di certificato e di contrassegno di assicurazione per il termine provvisorio di cinque giorni. La Compagnia, verificato successivamente il pagamento grazie all'incasso delle somme dovute, provvede a far pervenire tutti i documenti che costituiscono la Polizza presso il domicilio eletto dal Contraente entro cinque giorni dal pagamento. **In tutti i casi in cui si rendesse necessario per appurare l'esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, la Compagnia, ai sensi degli artt. 132 e 134 del Codice delle Assicurazioni si riserva la possibilità di verificare, prima dell'emissione della Polizza, la correttezza dei dati risultanti dall'attestazione dello stato del Rischio, nonché dell'identità del Contraente e dell'intestatario del veicolo se persona diversa. Nel caso in cui la Compagnia dovesse riscontrare dati difformi rispetto a quelli dichiarati, potrà procedere:**

- **alla riformulazione del preventivo corretto, richiedendo eventuale integrazione al pagamento già effettuato;**
- **oppure, in caso di mancato pagamento dell'integrazione richiesta, al rimborso del Premio versato.**

Il Premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se è concesso il fraziona-

mento in rate. Se il Contraente non paga i premi delle rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 del Codice Civile). Qualora il certificato ed il contrassegno si siano deteriorati, la Compagnia rilascia un duplicato su richiesta del Contraente, a seguito della restituzione del documento deteriorato.

1.5.2 – Durata del contratto

La Polizza ha durata annuale e, non prevedendo il tacito rinnovo, l'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di Polizza.

1.5.3 – Lingua del contratto - Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte dalla Compagnia in lingua italiana.

Il Contraente deve indicare alla Compagnia l'elezione del domicilio presso il quale le stesse devono essere inviate. In caso di mancata specifica a riguardo da parte del Contraente, la Compagnia provvederà ad inviare la corrispondenza presso l'indirizzo di residenza indicato in Polizza.

1.5.4 – Clausola di ripensamento / recesso

In conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla data di ricevimento della documentazione contrattuale (c.d. diritto di ripensamento), effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a: EUI Limited, ConTe.it – Assistenza Clienti – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia, congiuntamente all'originale del Certificato, del Contrassegno e della Carta Verde originali, la scheda di polizza e una dichiarazione scritta di non aver

avuto sinistri nel periodo di validità del contratto. Alla ricezione di tali documenti la Compagnia provvederà al rimborso del Premio pagato, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale.

Qualora un Sinistro si sia effettivamente verificato prima dell'invio della dichiarazione di recesso, la clausola di ripensamento non sarà applicabile; nel caso di dichiarazione non veritiera, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spesa effettuate. Un facsimile di dichiarazione da inoltrarsi in caso di recesso può essere scaricato dal sito internet www.conte.it.

1.5.5 – Dichiarazioni rese dal Contraente e relativa Rivalsa nei confronti dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese all'atto della stipula del contratto hanno la massima importanza e possono comportare, in caso di errata indicazione, l'annullamento o il recesso dalla Polizza da parte dell'assicuratore, nonché il diritto per la Compagnia in caso di Sinistro all'esercizio dell'azione di Rivalsa nei confronti del Contraente relativamente alle somme corrisposte a terzi.

1.5.6 – Franchigia, Scoperto ed esclusioni

A beneficio del Contraente, si precisa di seguito il significato tecnico dei termini "Franchigia", "Scoperto" e "Massimale", ferme le definizioni di cui di seguito:

Scoperto:

Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'Assicurato. Lo Scoperto, essendo espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

Franchigia:

Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del

danno rimanga a carico dell'Assicurato. La Franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla Somma Assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. La Franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito. Si definisce, invece, relativa, quando l'applicazione o meno della Franchigia dipende dall'entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all'ammontare della Franchigia l'assicuratore non corrisponde l'Indennizzo, ma se il danno è superiore l'assicuratore lo indennizza senza tener conto della Franchigia.

Massimale:

Somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di Risarcimento del danno nelle assicurazioni del patrimonio o di spese. Il massimale si applica, in particolare, nelle assicurazioni della responsabilità civile in quanto per esse, non essendo di regola possibile riferire il danno ad un bene determinato, non esiste un valore assicurabile.

L'assicurazione non è operante:

- a) nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del Proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d) del Codice delle Assicurazioni;
- b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di danni ai terzi trasportati,
- c) se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e

187 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;

- e) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuolaguida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata, ai sensi delle vigenti norme di legge, a svolgere funzioni di istruttore;
- f) se il conducente è escluso dalla copertura di Polizza come specificato nelle condizioni di polizza;
- g) se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro purché alle stesse condizioni, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso;
- h) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- i) veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;
- j) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice, la Compagnia eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

1.5.7 – Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato dalla Compagnia per evitare la maggiorazione del Premio per l'evoluzione del Bonus Malus

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle

riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, di cui alla prevista tabella, offrendo alla Compagnia, all'atto della scadenza del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamente definiti. Tale facoltà può essere esercitata sia in caso di rinnovo della Polizza che in caso di disdetta, **purché entro la scadenza del contratto stesso.**

L'informativa circa le modalità di rimborso del Sinistro saranno contenute nella comunicazione che la Compagnia invierà al Contraente ai sensi dell'articolo 1.5.10 della presente nota informativa. Per conoscere l'importo del rimborso del Sinistro il Contraente potrà in ogni caso contattare il Servizio Assistenza Sinistri al numero 848.788.168 che provvederà come segue:

- in caso di Sinistro definito tramite procedura di Risarcimento ordinaria, a comunicare direttamente al Contraente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento dello stesso direttamente alla Compagnia.

Qualora il Contraente provveda al rimborso del Sinistro pagato a titolo definitivo - o di tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel corso dell'annualità in scadenza, il contratto sarà riclassificato con riferimento alla classe di merito ed il Premio rideterminato.

1.5.8 – Premi

Il corrispettivo della copertura assicurativa è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa e riportati sulla scheda di polizza. Il Premio da corrispondere è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario.

Il Contraente ha la possibilità di frazionare i premi in due rate semestrali, in tal caso verrà applicato un interesse di frazionamento del 5%.

In caso di mancato pagamento del Premio, l'assicurazione, ai sensi dell'art.

1901 Codice Civile, resta sospesa fino alle 24 ore del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Il Contraente ha diritto al rimborso della parte del Premio relativo alla garanzia di responsabilità civile auto non goduta al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale e di eventuali oneri a titolo di diritti amministrativi in seguito specificati, nei seguenti casi:

- trasferimento di proprietà del veicolo;
- ove la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
- demolizione o cessazione definitiva della circolazione del veicolo;
- mancata riattivazione della Polizza nel termine di 12 mesi, ove si sia verificato uno degli eventi di cui ai punti precedenti.

1.5.9 – Trasferimento di proprietà del veicolo

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, il Contraente può scegliere che si produca uno dei seguenti effetti:

- risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di Premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata, del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334 Codice delle Assicurazioni e di un importo a titolo di diritti amministrativi;
- cessione del contratto all'acquirente;
- sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del Premio.

Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa dunque contestualmente la Compagnia e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto stesso.

La garanzia è valida per il nuovo veicolo dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo, che dovrà avvenire entro cinque giorni dal pagamento del

conguaglio del Premio, secondo le modalità previste dal regolamento del Ministro delle attività produttive del 1 aprile 2008 n. 86.

Per maggiori informazioni relative al trasferimento di proprietà del veicolo, si rimanda agli specifici articoli delle condizioni di polizza.

1.5.10 – Attestazione dello stato del Rischio

Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, il Contraente ha il diritto di ottenere l'attestazione dello stato del Rischio, qualunque sia la forma di Tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato ed indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la Compagnia. Quest'ultima non rilascia l'attestazione nel caso di contratti che abbiano avuto durata inferiore al periodo di osservazione (per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa; per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa).

Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, la Compagnia invia al Contraente la relativa attestazione. Analogamente accade nei casi di vendita del veicolo qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all'articolo 171 comma 1, lettera a) del Codice delle Assicurazioni, con diritto al rimborso del rateo del Premio relativo al periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio. Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del

contratto, l'attestazione sarà rilasciata almeno trenta giorni antecedenti alla scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione. Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell'attestazione sullo stato del Rischio, l'assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazione di costi. Qualora il Contraente sia persona diversa dal Proprietario del veicolo, l'assicuratore rilascia a quest'ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

Il periodo di validità dell'attestazione dello stato del Rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Codice delle Assicurazioni, l'ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- cessazione del Rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato;
- risoluzione del contratto a seguito di sospensione senza riattivazione;
- mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.

Ai sensi dell'articolo 134 comma 1-bis del Codice delle Assicurazioni, le compagnie trasmettono al Contraente, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del Rischio relativa agli ultimi cinque anni del Contratto di Assicurazione.

In caso di cessazione del Rischio o di sospensione o di mancato rinnovo del

Contratto di Assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di Rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.

1.5.11 – Comunicazioni in corso di contratto

Almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, la Compagnia invierà al Contraente, unitamente all'attestazione dello stato di Rischio, una comunicazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento ISVAP 4 del 9 agosto 2006, contenente i seguenti dati:

- la data di scadenza del contratto;
- le indicazioni in merito al Premio di rinnovo della garanzia, che potranno essere fornite direttamente o per il tramite di EUI Limited.

La Compagnia ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri a suo carico, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

1.5.12 – Conservazione della classe di merito maturata

In caso di:

- vendita o consegna in conto vendita,
- distruzione, demolizione, esportazione definitiva all'estero e cessazione della circolazione;
- furto totale del veicolo assicurato,

il Contraente ha diritto di chiedere alla Compagnia che il contratto sia reso valido per altro veicolo della medesima tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il Proprietario rimanga invariato. Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni oppure in caso di mutamento parziale delle titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi, nonché dall'utilizzatore di un veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine, in caso di riscatto del medesimo relativamente ad altro veicolo di sua proprietà.

Nel caso di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di Polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, la Compagnia non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di Rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

1.5.13 – Comportamento da tenere in caso di Sinistro derivante da circolazione dei veicoli

In caso di Sinistro, a prescindere dalla sussistenza della propria responsabilità, il Contraente deve presentare denuncia cautelativa alla Compagnia secondo le seguenti modalità:

- telefonata al numero 848.788.168 (Servizio Assistenza Sinistri) entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza;
- in ogni caso, successivo invio alla Compagnia della denuncia scritta del Sinistro, redatta avvalendo sì dell'apposito modulo di "Constatazione amichevole di incidente" fornita dalla Compagnia stessa (il cosiddetto "Modulo Blu", come previsto dall'art.143 del Codice delle Assicurazioni), entro 5 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve essere compilata con la massima attenzione, fornendo:

- il luogo, la data, l'ora dell'evento e l'entità del danno;
- le modalità dell'evento;
- i veicoli coinvolti nell'incidente con le rispettive targhe, con gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione, e la generalità dei rispettivi conducenti;
- il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni;
- Copia della eventuale denuncia all'Autorità competente;

copia del provvedimento adottato dall'Autorità competente.

Al fine di alimentare la banca dati ISVAP (art. 135 Codice delle Assicurazioni), **la denuncia deve contenere i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, residenza) ed il codice fiscale del conducente che si trovava alla guida al momento del Sinistro, nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso.**

In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione, la Compagnia ha diritto di rivalersi in base al disposto dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni.

Il danneggiato dovrà quindi formulare formale richiesta risarcitoria del danno secondo quanto indicato all'art. 148 (procedura di Risarcimento) del Codice delle Assicurazioni, come di seguito dettagliato al punto 1.5.14 della presente nota informativa.

In caso di Sinistro inerente a garanzie dirette (operanti se crocesegnate sulla relativa scheda di polizza):

è necessario denunciare tempestivamente l'evento telefonando al 848.788.168 e successivamente

• in caso di furto o rapina:

originale o Copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora il furto o la rapina si verifichi all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche all'Autorità Italiana, e inviare i documenti indicati alla divisione sinistri;

• in caso di incendio: originale o Copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente o, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco e inviare i documenti indicati alla divisione sinistri;

• in caso di copertura "kasko": denuncia sottoscritta, anche in carta semplice, completa di tutti gli elementi utili alla corretta registrazione (testimoni, intervento delle autorità e riferimento della società che ha effettuato il soccorso)

inviata alla Compagnia, presso EUI Limited, ConTe.it – Servizio Assistenza Sinistri – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia;

- in caso di collisione:** Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente ("Modulo Blu") con l'indicazione di tutti gli elementi identificativi del veicolo di controparte inviato alla Compagnia, presso EUI Limited, ConTe.it – Servizio Assistenza Sinistri – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o, in caso di Sinistro che si riferisca alla Responsabilità Civile Auto, il diritto di Compagnia di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

1.5.14 – Informazioni relative all'esercizio del diritto al Risarcimento del danno

La liquidazione dei sinistri può avvenire sulla base delle seguenti procedure, a seconda della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità di ciascuna, come di seguito descritti:

A) Procedura di "Risarcimento del terzo trasportato"

Si tratta di una procedura prevista dall'art. 141 Codice delle Assicurazioni per i danni subiti dai passeggeri del veicolo. Salva l'ipotesi di Sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla Compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del Sinistro entro il massimale di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro. Resta fermo il diritto al Risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti della Compagnia del

responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. In tal caso, per ottenere il Risarcimento del danno, il terzo trasportato promuove nei confronti della Compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del Sinistro, la procedura di Risarcimento prevista dall'art. 148 Codice delle Assicurazioni.

B) Procedura di Risarcimento prevista dall'art. 148 Codice delle Assicurazioni

Quando non sia applicabile la procedura A) del presente articolo, il Contraente o gli aventi diritto potranno richiedere il Risarcimento dei danni subiti alla Compagnia del veicolo ritenuto, in tutto o in parte, responsabile del Sinistro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il Contraente potrà avvalersi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 Codice delle Assicurazioni, **allegando il "Modulo Blu" compilato in ogni sua parte ed indicando:**

- a) per i sinistri con soli danni a cose:**
- **il codice fiscale degli aventi diritto al Risarcimento, nonché**
 - **luogo, giorni ed ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia;**
- b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:**
- **il codice fiscale,**
 - **l'età l'attività ed il reddito del danneggiato,**
 - **l'entità delle lesioni subite,**
 - **la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali,**
 - **l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.**

1.5.15 – Termini di legge per il Risarcimento

La Compagnia, ricevuta la richiesta di

Risarcimento, con apposita comunicazione inviata al Contraente, deve indicare:

a) una congrua offerta di Risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se prevista dal contratto;

La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti:

- 90 giorni, in caso di lesioni;
- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del Sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro.

In caso di richiesta incompleta fornita dal Contraente, la Compagnia deve richiedere le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di cui al paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Qualora il Contraente dichiari di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine la Compagnia corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei confronti della stessa.

In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla compagnia designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

1.5.16 – Termine di prescrizione del Risarcimento

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al Risarcimento del danneggiato in un Sinistro prodotto dalla circolazione

ne del veicolo è di due anni, mentre per le altre garanzie il termine si riduce ad un anno. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il Sinistro e si interrompe, ogni 2 anni, durante l'istruttoria per la liquidazione. Il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 Codice Civile, si interrompe in caso di notificazione della denuncia del Sinistro da parte del Contraente, in caso richiesta del Risarcimento del danno (giudiziale o extra-giudiziale), oppure in caso di una loro reiterazione.

1.5.17 – Fondo di garanzia per le vittime della strada

In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla compagnia designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Il Fondo garanzia vittime della strada, costituito presso la Consap S.p.A. , è stato istituito dal legislatore al fine di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi previsti dagli artt. 283 ss D. Lgs. n. 209/2005.

1.5.18 – Accesso agli atti della Compagnia

I Contraenti ed i danneggiati, ai sensi dell'art. 146 Codice delle Assicurazioni, hanno il diritto di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

L'esercizio di tale diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti.

Se, entro 60 giorni dalla richiesta scritta, il Contraente o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di vedere garantito il proprio diritto.

1.5.19 – Incidenti stradali con controparte estere

Se il Contraente è rimasto vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, per il Risarcimento dei danni subiti **occorre inviare una richiesta all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.)**

Se durante un viaggio all'estero in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde il Contraente è vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, egli **può chiedere il Risarcimento dei danni subiti al rappresentante nominato in Italia dalla Compagnia del responsabile del Sinistro**. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), è **necessario inviare apposita richiesta al Centro Informazioni Isvap, all'indirizzo: ISVAP - Centro Informazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati**.

Nel sito internet dell'ISVAP è inoltre presente l'elenco dei siti dei Centri di Informazione degli altri Stati dello Spazio Economico Europeo, consultando i quali è possibile acquisire direttamente l'informazione relativa al mandatario della Compagnia estera competente per la liquidazione dei sinistri in Italia.

Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, ove l'incidente sia accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, è possibile chiedere il Risarcimento dei danni subiti alla Compagnia del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento.

Gli indirizzi dei vari Bureau sono presenti nel sito internet dell'U.C.I.

1.5.20 – Disdetta / Recesso

Il presente Contratto di Assicurazione ha una durata annuale e non prevede un rinnovo tacito alla sua scadenza. Pertanto non trovano applicazione le norme relative al diritto di disdetta / recesso previste dall'art. 172 del Codice delle Assicurazioni.

1.5.21 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più Assicurazioni presso diversi assicuratori, il Contraente deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se il Contraente omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, **il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.** Il Contraente può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente non superino l'ammontare del danno.

1.5.22 – Valore della cosa assicurata

L'Assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se non vi è stato dolo da parte del Contraente, la Compagnia, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.

Se non vi è stato dolo da parte del Contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il Contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del Premio.

Si raccomanda l'uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (art. 172 del Codice della Strada). Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

“AICL e AIGL sono responsabili della

veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa”.

2) – NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'art 185 D.Lgs. n. 209/2005 relativa ai contratti comprendenti le garanzie Cristalli, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Assistenza Stradale, Infortuni del conducente

AVVERTENZE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della medesima autorità di vigilanza.

La presente Nota informativa, che illustra le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, non sostituisce le condizioni di polizza di cui l'Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni relative alla compagnia

Il contratto è concluso con ALA Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Compagnia”), autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21 luglio 1993 pubblicato su G.U. n° 179 del 2 agosto 1993, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SARA Assicurazioni S.p.A.; con sede legale in: Via della Chiusa, 15 - 20123 MILANO Italia.

Informazioni relative al contratto

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute in polizza.

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n° 209

DEL 7 settembre 2005, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La Compagnia propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Reclami in merito al contratto o ai sinistri
Eventuali reclami riguardanti il presente rapporto contrattuale o la gestione dei relativi sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia **ALA Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Via della Chiusa 15, 20123 Milano, Italia - Fax 02.5831.6826 - e-mail: servizio.reclami@ala-assicurazioni.it.**

Qualora l'esito del reclamo non sia ritenuto accettabile o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo di 45 giorni, potrai rivolgerti all'**Isvap, servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**, corredando l'esposto con documentazione relativa al reclamo trattato da Ala Assicurazioni S.p.A.. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui le parti concordino di applicare al contratto la legislazione di un altro stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami dell'esponente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e in tal caso l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente e l'esponente stesso.

Informazioni relative ai sinistri

In caso di sinistro il fatto deve essere prontamente denunciato alla Compagnia indicando con precisione il luogo, il gior-

no, l'ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni.

Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questi l'azione.

Si raccomanda l'uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (art. 172 del Codice della Strada). Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

“Ala Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa”.

3) – NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'art 185 D.Lgs. n. 209/2005 relativa ai contratti comprendenti la garanzia Tutela Legale

AVVERTENZE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della medesima autorità di vigilanza.

La presente Nota informativa, che illustra le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, non sostituisce le condizioni di polizza di cui l'Assicurato deve prede-

re visione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni relative alla compagnia
Il contratto è concluso con la sede legale della Società ARAG Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Compagnia") sita in Italia in Viale delle Nazioni n°9 - Verona.

La Società ARAG Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26.04.1965 (Gazzetta Ufficiale del 13.05.1965 n°119).

Informazioni relative al contratto

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute in polizza.

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n° 209 DEL 7 settembre 2005, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

La Compagnia propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il presente rapporto contrattuale o la gestione dei relativi sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia **ARAG Assicurazioni S.p.A., Servizio Reclami – Direzione Generale, Viale delle Nazioni 9 - Verona, telefax 045-8290499, email servizio.reclami@arag.it** Qualora l'esito del reclamo non sia ritenuto accettabile o in caso di assenza di

riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo di 45 giorni, potrai rivolgerti all'**Isvap, servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**, corredando l'esposto con documentazione relativa al reclamo trattato da Ala Assicurazioni S.p.A.. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui le parti concordino di applicare al contratto la legislazione di un altro stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami dell'esponente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e in tal caso l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente e l'esponente stesso.

Si raccomanda l'uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (art. 172 del Codice della Strada). Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

"ARAG Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa".

Sezione II

Condizioni di polizza, norme comuni

4) - Norme generali applicabili a tutte le coperture

Definizioni

Qui di seguito troverà alcune definizioni dei principali termini "tecnici" utilizzati nell'ambito del presente Contratto di Assicurazione.

Accessori di serie

installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listi-

no, compresi gli Apparecchi fonovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie.

Apparecchi fonovisivi

radio, radiotelefoni, lettori CD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo.

Assicurato

il soggetto nel cui interesse si stipula l'assicurazione.

Assicurazione o Contratto di Assicurazione

garanzia prestata con il presente Contratto di Assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Codice Civile

Azione del fulmine

l'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Beneficiario

la persona alla quale deve essere pagata la somma prevista sulla scheda di polizza in caso di morte dell'Assicurato in conseguenza di Infortunio.

Classe di merito CU

È la classe Bonus/Malus di "Conversione Universale" (CU), assegnata ad autovetture, motocicli e ciclomotori. La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del Rischio rilasciata dalla Compagnia, in occasione di ogni scadenza annuale.

Coassicurazione

Contratto con il quale il medesimo Rischio viene assicurato, per quote prefissate, da più assicuratori. In caso di Sinistro, ciascuno dei coassicuratori è tenuto a corrispondere l'Indennizzo in proporzione alla quota assicurata di sua competenza, senza responsabilità solidale.

Codice delle Assicurazioni

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successivi regolamenti di esecuzione.

Compagnia

La Compagnia di assicurazione che sottoscrive il Rischio.

Ai fini del presente Contratto di Assicurazione e ferma restando l'assen-

za di un vincolo di solidarietà tra i coassicuratori (ai sensi dell'articolo 1911 del Codice Civile), col termine Compagnia **relativamente alle garanzie di R.C. Auto, [Incendio e Furto], Collizione e Kasko** si intenderanno unitariamente le due compagnie di seguito indicate:

Admiral Insurance Company Limited

(AICL) sita nel Regno Unito presso Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, South Glamorgan CF10 3AZ. La Compagnia è iscritta nel registro delle imprese di assicurazione istituito presso la Financial Services Authority (FSA), che ne regola l'operato, con n° 219824. Questi dettagli possono essere verificati sul sito internet dell'FSA www.fsa.gov.uk/register. La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia. Rappresentante per la gestione dei sinistri della AICL è la società [EUI Limited, ConTe.it – Ufficio Assistenza Clienti – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia]. AICL opererà quale coassicuratrice delegataria della Polizza, secondo quanto di seguito precisato;

Admiral Insurance (Gibraltar) Limited

(AIGL) sita a Gibilterra presso Suite 3G, Eurolife Building, 1 Corral Road. La Compagnia è iscritta nel registro delle compagnie di assicurazione istituito presso la Financial Services Commission (FSC), che ne regola l'operato. Questi dettagli possono essere verificati sul sito internet dell'FSC www.fsc.gi/fsclists/insulist.htm. La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia.

Rappresentante per la gestione dei sinistri della AIGL è la società [EUI Limited, ConTe.it – Ufficio Assistenza Clienti – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o

Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia].

Relativamente alle garanzie di Cristalli, Eventi Speciali (Naturali e Sociopolitici), Infortuni del conducente e Assistenza stradale col termine Compagnia si intenderà:

ALA Assicurazioni S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21 luglio 1993 pubblicato su G.U. n° 179 del 2 agosto 1993, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SARA Assicurazioni S.p.A.; con sede legale in: Via della Chiusa, 15 - 20123 MILANO Italia.

Relativamente alla garanzia di Tutela Legale col termine Compagnia si intenderà:

ARAG Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Compagnia) sita in Italia in Viale delle Nazioni n°9 – Verona, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26.04.1965 (Gazzetta Ufficiale del 13.05.1965 n°119).

Contraente

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

Consap S.p.A.

Concessionaria servizi assicurativi pubblici.

Copia autentica

Copia autenticata della documentazione rilasciata dalla stessa Autorità competente a cui è stata sporta la denuncia.

Degrado

la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il suo Valore a Nuovo.

Delegataria

È la compagnia che riceve la delega da parte degli altri assicuratori all'emissione ed alla gestione della Polizza e dei relativi sinistri, mentre le compagnie che la

seguono nel riparto di coassicurazione si chiamano coassicuratrici.

Denuncia Sinistro

comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggia o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del servizio sinistri della Compagnia.

Franchigia assoluta

La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell'assicurato, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito.

Franchigia relativa

In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l'applicazione o meno della franchigia dipende dall'entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all'ammontare della franchigia l'assicuratore non corrisponde l'indennizzo, ma se il danno è superiore l'assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.

Furto

la sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio

la combustione con sviluppo di fiamma.

Indennizzo

l'importo dovuto dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro ai sensi delle condizioni di polizza.

Infortunio

l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invaldità Permanente

la perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

Intermediario

EUI Limited (operante attraverso il proprio marchio ConTe.it), domiciliata in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia. Iscrizione alla Camera di Commercio

Industria Artigianato di Roma, Ufficio Registro delle Imprese, n° 1181058 del 10/10/2007. P.IVA n° 09661781006. Iscritta nell'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea istituito presso l'ISVAP con n° UE00006144 dal 17/02/2008. Queste informazioni possono essere verificate sul sito dell'ISVAP: www.isvap.it.

Optional

l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli Apparecchi fonovisivi e gli airbags.

Perdita Totale

il furto totale senza ritrovamento, l'incendio totale ed infine il caso in cui il valore dell'Indennizzo contrattualmente stabilito sia superiore al valore commerciale del mezzo alla data del Sinistro.

Polizza

Contratto di Assicurazione costituito dalla scheda di polizza, dal Certificato, dal Contrassegno, dalla Carta Verde, dalla nota informativa e dalle condizioni di assicurazione che provano e disciplinano l'Assicurazione.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

l'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia, in relazione a ciascuna delle garanzie acquisite.

Prezzo d'Acquisto

il prezzo del veicolo assicurato che risulta dalla fattura di acquisto.

Proprietario

l'instatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina

la sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che la detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Richiesta danni

comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art. 148 (procedura di Risarcimento) del Codice delle

Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il Risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.

Risarcimento

l'importo dovuto dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di Sinistro.

Rischio

la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa

l'esercizio del diritto che la Compagnia ha di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che la Compagnia abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'impugnabilità di eccezioni derivanti dal Contratto di Assicurazione.

Scoperto

l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma assicurata

l'importo, indicato sulla scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo dell'Indennizzo contrattualmente stabilito.

Surrogazione

il diritto della Compagnia di sostituirsi all'Assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

Tariffa

tariffa applicata dalla Compagnia, in vigore al momento della stipula del contratto.

Valore a Nuovo

il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo, aumentato del prezzo degli Optional, se assicurati.

Valore Commerciale

la quotazione riportata dalla rivista spe-

cializzata “Quattroruote” o in caso di cessazione della sua pubblicazione la quotazione media del mercato.

Vandalismo

atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

Premessa

Le condizioni di assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza stipulata dal Contraente come indicato sulla scheda di polizza.

Resta inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla scheda di polizza;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate sulla scheda di polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sulla scheda di polizza, fatti salvi i limiti di Risarcimento, la Franchigia o scoperti eventualmente previsti sul modulo stesso ovvero nelle presenti condizioni di polizza.

Il Contratto di Assicurazione relativamente alle garanzie R.C. auto, [Incendio, Furto], Collisione e Kasko è sottoscritto dalle due compagnie di assicurazione di seguito indicate che operano in virtù di un accordo di coassicurazione:

- **Admiral Insurance Company Limited (“AICL”)** sita nel Regno Unito presso Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, South Glamorgan CF10 3AZ è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc – Numero di registrazione in Inghilterra e Galles n°04080051 – P. IVA 742200676 – Capitale Sociale 26.086.000£ – La Compagnia è iscritta nel registro delle compagnie di assicurazione istituito

presso la Financial Services Authority (FSA), che ne regola l'operato, con n°219824. Questi dettagli possono essere verificati sul sito internet dell'FSA www.fsa.gov.uk/register. La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia.

Rappresentante per la gestione dei sinistri della AICL è la società [EUI Limited, ConTe.it – Ufficio Assistenza Clienti – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia]. AICL opererà quale coassicuratrice delegataria della Polizza, secondo quanto di seguito precisato;

- **Admiral Insurance (Gibraltar) Limited (“AIGL”)** Admiral Insurance (Gibraltar) Limited (AIGL) sita a Gibilterra presso Suite 3G, Eurolife Building, 1 Corral Road è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc – Numero di registrazione in Gibilterra n° 85455 – Capitale Sociale 52.131.000£ – La Compagnia è iscritta nel registro delle compagnie di assicurazione istituito presso la Financial Services Commission (FSC), che ne regola l'operato. Questi dettagli possono essere verificati sul sito internet dell'FSC www.fsc.gi/fsclists/insulist.htm. La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia.

Rappresentante per la gestione dei sinistri della AIGL è la società [EUI Limited, ConTe.it – Ufficio Assistenza Clienti – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia].

In particolare, l'assicurazione è ripartita per quote tra le compagnie sopra indicate, secondo le percentuali indicate di seguito. Ai sensi dell'articolo 1911 del Codice Civile, ciascuna delle compagnie

è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota di coassicurazione quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite di AICL, all'uopo designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, ecc.) in nome e per conto delle coassicuratrici. La Delegataria è anche incaricata della coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze, del certificato di Coassicurazione e del contrassegno, nonché della sottoscrizione dei documenti di Polizza. Scaduto il termine contrattuale di pagamento del Premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Fermo restando quanto sopra, ai fini del presente contratto, AICL e AIGL sono unitariamente definite come la "Compagnia". Il riparto di Coassicurazione è così determinato:

- **AICL:** 50%
- **AIGL:** 50%

Relativamente alle garanzie di Cristalli, Eventi Speciali (Naturali e Sociopolitici), Infortuni del conducente e Assistenza stradale il contratto è

sottoscritto da:

ALA Assicurazioni S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21 luglio 1993 pubblicato su G.U. n° 179 del 2 agosto 1993, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SARA Assicurazioni S.p.A.; con sede legale in: Via della Chiusa, 15 - 20123 MILANO Italia.

Relativamente alla garanzia di Tutela Legale il contratto è sottoscritto da:

ARAG Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Compagnia") sita in Italia in Viale delle Nazioni n°9 - Verona, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26.04.1965 (Gazzetta Ufficiale del 13.05.1965 n°119).

I contratti sono altresì stipulati attraverso l'Intermediario assicurativo di seguito specificato:

- EUI Limited, succursale italiana di EUI Limited, domiciliata in Via della Bufalotta n°374 (c/o Tecnocenter Talenti - Palazzina F), 00139 Roma, Italia - Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato di Roma, Ufficio Registro delle Imprese, n°1181058 del 10/10/2007 - P. IVA n°09661781006 - EUI Limited è una società di intermediazione assicurativa registrata presso la Financial Services Authority (FSA), che ne regola l'operato, con n°309378 ed opera in Italia in regime di libertà di stabilimento attraverso la succursale locale - Iscrizione nell'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea istituito presso l'ISVAP n°UE00006144 del 17/02/2008. Questi dettagli possono essere verificati sul sito Internet della Financial Services Authority www.fsa.gov.uk/register e dell'ISVAP www.isvap.it.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, le compagnie sopra enunciate danno atto che ogni comunica-

zione fatta dal Contraente tramite EUI Limited si intenderà come fatta dal Contraente stesso alla Compagnia. La Compagnia inoltre riconosce che il pagamento dei premi avvenga tramite l'Intermediario sopra designato, con effetto liberatorio nei confronti della Compagnia, ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni.

In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni.

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto di assicurazione.

4.1 – Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza come data di decorrenza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati e sono stati inviati i documenti specificati nella tabella "A". Il pagamento del premio è condizione sospensiva dell'attivazione delle coperture previste dal contratto. Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito, il bonifico bancario ed il bollettino postale. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia.

La Compagnia, ai sensi del Regolamento ISVAP n° 13 del 6/02/2008, una volta ricevuta l'evidenza del pagamento del Premio o della rata di Premio tramite via telematica, in caso di acquisto mediante carta di credito, o della ricevuta di pagamento inviata a mezzo fax o email, in caso di utilizzo del bonifico bancario o del bollettino postale, rilascia una quietanza di pagamento del Premio o della rata di Premio. Tale quietanza è considerata provvisoriamente equipollente ai documenti di certificato e di contrassegno di assicurazione per il termine provvisorio di

cinque giorni. La Compagnia, verificato successivamente il pagamento grazie all'incasso delle somme dovute, provvede a far pervenire tutti i documenti che costituiscono la Polizza presso il domicilio eletto dal Contraente entro cinque giorni dal pagamento. **In tutti i casi in cui si rendesse necessario per appurare l'esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, la Compagnia, ai sensi degli artt. 132 e 134 del Codice delle Assicurazioni si riserva la possibilità di verificare, prima dell'emissione della Polizza, la correttezza dei dati risultanti dall'attestazione dello stato del Rischio, nonché dell'identità del Contraente e dell'intestatario del veicolo se persona diversa. Nel caso in cui la Compagnia dovesse riscontrare dati difformi rispetto a quelli dichiarati, potrà procedere:**

- alla riformulazione del preventivo corretto, richiedendo eventuale integrazione al pagamento già effettuato;
- oppure, in caso di mancato pagamento dell'integrazione richiesta, al rimborso del Premio versato.

Il Premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se è concesso il frazionamento in rate. Se il Contraente non paga i premi delle rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 del Codice Civile). Qualora il certificato ed il contrassegno si siano deteriorati, la Compagnia rilascia un duplicato su richiesta del Contraente, a seguito della restituzione del documento deteriorato.

4.2 – Durata del contratto

La Polizza ha durata annuale e, non prevedendo il tacito rinnovo, l'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di Polizza.

4.3 – Premi

Il corrispettivo della copertura assicurativa è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa e riportati sulla scheda di polizza. Il Premio da corrispondere è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario.

Il Contraente ha la possibilità di frazionare i premi in due rate semestrali, in tal caso verrà applicato un interesse di frazionamento del 5%.

In caso di mancato pagamento del Premio, l'assicurazione, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile, resta sospesa fino alle 24 ore del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Il Contraente ha diritto al rimborso della parte del Premio relativo alla garanzia di responsabilità civile auto non goduta al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale e di eventuali oneri a titolo di diritti amministrativi in seguito specificati, nei seguenti casi:

- trasferimento di proprietà del veicolo;
- ove la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la volontà dei proprietari, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
- demolizione o cessazione definitiva della circolazione del veicolo;
- mancata riattivazione della Polizza nel termine di 12 mesi, ove si sia verificato uno degli eventi di cui ai punti precedenti.

4.4 – Clausola di ripensamento / recesso

In conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla data di ricevimento della documentazione contrattuale (c.d. diritto di ripensamento), effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a: EUI Limited, ConTe.it – Assistenza Clienti – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F),

00139 Roma, Italia, congiuntamente all'originale del Certificato, del Contrassegno e della Carta Verde originali, la scheda di Polizza e una dichiarazione scritta di non aver avuto sinistri nel periodo di validità del contratto. Alla ricezione di tali documenti la Compagnia provvederà al rimborso del Premio pagato, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. **Qualora un Sinistro si sia effettivamente verificato prima dell'invio della dichiarazione di recesso, la clausola di ripensamento non sarà applicabile; nel caso di dichiarazione non veritiera, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spesa effettuate. Un facsimile di dichiarazione da inoltrarsi in caso di recesso può essere scaricato dal sito internet www.conte.it.**

4.5 – Mancata consegna documenti o documenti non conformi

Nel caso in cui il Contraente non provveda ad inviare l'attestato del Rischio alla Compagnia entro 90 giorni dalla data di effetto della Polizza il contratto sarà assegnato alla classe 18° di Bonus/Malus con contestuale modifica del Premio. Qualora, in sede di verifica, l'attestato del Rischio riportasse dati difformi dalle dichiarazioni rese dal Contraente al momento della stipula del contratto, la Compagnia, fermo restando il proprio diritto di eventualmente impugnare il contratto o di recedervi ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, potrà riclassificare il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione ed emettere un'appendice integrativa di polizza, per la corresponsione dell'eventuale differenza di Premio risultante a debito o a credito del Contraente. **In tal caso, ai sensi del Regolamento Isvap n.4 del 9 agosto del 2006, il Contraente dovrà corrispondere le eventuali differenze di Premio a suo debito, entro la data di scadenza del contratto. Il mancato**

pagamento dell'integrazione del Premio eventualmente dovuta sarà considerata, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile, motivo di sospensione della copertura.

4.6 – Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio e sulla determinazione delle condizioni di assumibilità, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave; in tal caso la Compagnia ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento ed in ogni caso al premio convenuto per il primo anno. Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni non sono causa di annullamento del contratto, ma la Compagnia può recedere dal contratto stesso.

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio e sulla determinazione delle condizioni di assumibilità, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, accettato con il versamento del Premio, il pagamento del danno verificatosi prima dell'annullamento o del recesso di cui al paragrafo precedente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile,

- non è dovuto in caso di dolo;
- è dovuto, in mancanza di dolo, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.

Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, la Compagnia, ai sensi dell'art 144 D.Lgs. n. 209/2005, eserciterà il diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al

terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.

In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Compagnia, a mezzo di comunicazione raccomandata da inviarsi con un preavviso di 15 giorni.

4.7 – Cessazione del contratto

In tutti i casi di recesso e/o risoluzione del contratto, salvo quanto diversamente stabilito, il Contraente è tenuto alla restituzione del Certificato, Contrassegno e Carta verde originali, dietro semplice richiesta di della Compagnia. Alla ricezione di tali documenti la Compagnia potrà, ricorrendone i presupposti, rimborsare la parte di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale.

4.8 – Aggravamento del Rischio

Per l'intera durata del contratto il **Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del Rischio e la relativa quantificazione del Premio**. La comunicazione deve essere effettuata telefonicamente al numero 848.78.20.80 e confermata quindi per iscritto all'Assistenza Clienti al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte.it.

La Compagnia può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio, con gli effetti di cui all'art. 1898 del Codice Civile. In tal caso spettano alla Compagnia i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se la variazione comporta un aggravamento del Rischio il pagamento del danno eventualmente verificatosi prima della dichiarazione di recesso dell'assicuratore:

- non è dovuto, qualora l'assicuratore non avrebbe consentito alla conclusione del contratto se lo stato di cose determinate dall'aggravamento del Rischio fosse esistito al momento della conclusione del contratto;
- diversamente, non verificandosi i presupposti di cui al punto precedente, l'indennizzo è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.

In caso di omessa notifica dell'aggravamento del Rischio da parte dell'Assicurato, si applicherà il disposto di cui agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, la Compagnia, ai sensi dell'art. 144 D Lgs. 209/2005, eserciterà il diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.

4.9 – Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

4.10 – Termine di prescrizione per il Risarcimento

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al Risarcimento del danneggiato in un Sinistro prodotto dalla circolazione del veicolo è di due anni, mentre per le altre garanzie il termine si riduce ad un anno. Tale termine inizia a decorrere

dal giorno in cui si è verificato il Sinistro e si interrompe, ogni 2 anni, durante l'istruttoria per la liquidazione.

Il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 Codice Civile, **si interrompe in caso di notificazione della denuncia del Sinistro da parte del Contraente, in caso richiesta del Risarcimento del danno (giudiziale o extra-giudiziale), oppure in caso di una loro reiterazione.**

4.11 – Disdetta / Recesso

Il presente Contratto di Assicurazione ha una durata annuale e non prevede un rinnovo tacito alla sua scadenza. Pertanto non trovano applicazione le norme relative al diritto di disdetta / recesso previste dall'art. 172 del Codice delle Assicurazioni.

4.12 – Oneri fiscali e di legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

4.13 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

4.14 – Legge applicabile e foro competente

Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana, salvo diversa esplicita pattuizione delle parti; qualora le parti convengano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, prevalgono in ogni caso le norme imperative previste dall'ordinamento italiano. Se il contratto riguarda rischi ubicati in un altro Stato membro, lo stesso è regolato dalla legislazione del medesimo Stato.

Qualora il Rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.

In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.

5) – Responsabilità civile

5.1 – Oggetto

La Compagnia assicura, in conformità alle norme di legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione. La Compagnia si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella scheda di polizza.

L'assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile Auto:

- a) per la circolazione del veicolo assicurato in aree private; per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata con il limite di Euro 2.000.000 per Sinistro;
- b) della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore a sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia è considerato terzo anche l'allievo conducente;
- c) del Contraente, del conducente e del Proprietario, relativamente agli autotassametri o ai veicoli dati a noleggio con conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto e da smarrimento;
- d) nel caso di motoveicolo condotto da persona munita di valida "autorizzazione ad esercitarsi alla guida", anche durante l'eventuale tragitto in strade urbane, strettamente necessario al raggiungimento dei "luoghi poco frequentati", atti ad effettuare le esercitazioni di

- guida, ai sensi di legge;
- e) per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; nell'ambito di questa estensione di garanzia non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate;
 - f) personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo stesso;
 - g) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell'ambito di questa garanzia sono considerate terzi anche le persone disabili;
 - h) per la responsabilità civile dei trasportati nel caso essi cagionino involontariamente danni a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso;
 - i) per la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato.

Il massimale indicato in Polizza, in particolare, è destinato innanzitutto ai risarcimenti dovuti in ragione dell'assicurazione obbligatoria; resta fermo peraltro che l'Indennizzo complessivo liquidato in base alla presente Polizza, allorquando trovi applicazione una delle predette estensioni, non potrà in ogni caso eccedere il massimale indicato in Polizza. Salvo sia pattuito un diverso e specifico massimale per ciascuna delle estensioni in eccedenza

rispetto a quello della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, i danni oggetto delle estensioni di copertura e non già ricompresi nella copertura obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli troveranno copertura unicamente per la parte del massimale non assorbita dalla copertura obbligatoria ai sensi di legge.

5.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto

In conformità a quanto previsto dall'art 129 D.Lgs. n. 209/2005 sono esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi che lo stesso risulti responsabile del Sinistro.

In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- il coniuge, il convivente more uxorio, l'ascendente e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto;
- ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto.

5.3 – Esclusioni e Rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del Proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d) del Codice delle Assicurazioni;
- b) se il conducente non è abilitato alla

guida a norma delle disposizioni in vigore;

- c) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
 - d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
 - e) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata, ai sensi delle vigenti norme di legge, a svolgere funzioni di istruttore;
 - f) se il conducente è escluso dalla copertura di Polizza "Lista guidatori" oppure "Guidatori maggiori di 28 anni" definite nelle condizioni di polizza;
 - g) se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro purché alle stesse condizioni, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso;
 - h) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
 - i) veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;
 - j) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice, la

Compagnia eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

5.4 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e dell'Andorra.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio.

Qualora il contratto, in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è tenuto a restituire la Carta Verde alla Compagnia.

5.5 – Opzioni del prodotto

5.5.1 – Lista guidatori (operante se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente dai conducenti dichiarati in Polizza. In totale è possibile dichiarare un Conducente Principale e fino a quattro Conducenti Aggiuntivi. **Nessun Risarcimento sarà dovuto qualora al momento del Sinistro si trovasse alla guida del veicolo una**

persona diversa dai conducenti dichiarati in Polizza. La Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di Rivalsa e/o surroga, ai sensi dell'art 144 D.Lgs. 209/2005, per ogni somma che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni relative al difetto di copertura.

La Rivalsa non verrà esercitata nei seguenti casi, purché adeguatamente documentati:

- guida da parte di persona incaricata delle riparazioni;
- utilizzo del veicolo in stato di necessità derivanti da cause di natura eccezionali e imprevedibili;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

5.5.2 – Guidatori maggiori di 28 anni (operante se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente da Conducenti con età maggiore o uguale a 28 anni compiuti. **Nessun Risarcimento sarà dovuto qualora al momento del Sinistro si trovasse alla guida del veicolo una persona con età minore di 28 anni compiuti.** La Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di Rivalsa e/o surroga, ai sensi dell'art 144 D.Lgs. 209/2005, per ogni somma che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni relative al difetto di copertura.

La Rivalsa non verrà esercitata nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:

- guida da parte di persona incaricata delle riparazioni;
- utilizzo del veicolo in stato di necessità derivanti da cause di natura eccezionali e imprevedibili;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

5.5.3 – Tutti i guidatori (operante se non si è optato per una delle formule

“Lista guidatori” o “Guidatori maggiori di 28 anni”

L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato possa essere condotto da qualunque Conducente purché ovviamente abilitato alla guida. Pertanto in caso di Sinistro, e fatto salvo quanto previsto all'art. "Esclusioni e rivalsa", la Compagnia non eserciterà il proprio diritto di Rivalsa e/o surroga, ai sensi dell'art 144 D.Lgs. 209/2005.

5.6 – Tariffa Bonus Malus (operante solo se espressamente richiamata sulla scheda di polizza – applicabile, secondo le specifiche di seguito riportate, per i seguenti veicoli: autovetture, ciclomotori, motocicli, motocarri e autocarri fino a 6t di peso a pieno carico).

5.6.1 – Classe di merito di conversione universale (Classe CU)

Il sistema Bonus Malus riferito alla classe CU si articola, come noto, in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti.

I criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale sono quelli specificati dall'ISVAP nella Circolare 555/D.

In particolare:

- Nei casi di polizze nuove da stipulare in forma Bonus Malus relative a veicoli sprovvisti di classe di conversione universale “CU” di assegnazione, si procederà alla sua determinazione secondo le modalità seguenti:

a) In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la Classe di merito CU 14;

b) Negli altri casi

- viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri di alcun tipo (pagati, riservati con danni a persone, riservati con danni a cose);

Tabella di conversione

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

n.b.: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

- si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

- Nel caso di veicoli già assicurati presso altra compagnia con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del Premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata.

In particolare, la tabella “A” riporta i casi

specifici previsti dalla normativa vigente in cui è necessario individuare una Classe di merito CU di assegnazione del contratto. Disponendo di tale indicazioni, è poi semplice calcolare la classe di merito interna, ove prevista, secondo la formula descritta nel successivo paragrafo.

Il premio relativamente alle autovetture uso privato, ciclomotori uso privato e motocicli uso privato è calcolato, per la prima annualità, in base alla classe di conversione universale (classe CU). Per tali veicoli, la classe di merito interna come definita nel seguente paragrafo, benché calcolata, non ha impatti sulla valorizzazione del premio della prima annualità ma solamente a partire da quello relativo alle annualità successive, qualora l'assicurato rimanga all'interno del sistema Bonus Malus della Compagnia. Le regole di evoluzione della classe di merito interna e le regole di corrispondenza con la classe CU sono definite in seguito.

Il premio, relativamente alle altre tipologie di veicoli diversi da quelli sopra definiti e per cui è prevista la tariffa Bonus Malus, viene sempre calcolato in base alla classe CU. Le regole di evoluzione della classe CU sono definite in seguito. Per tali veicoli, la classe di merito interna come definita nel seguente paragrafo, benché calcolata, non ha impatti sulla valorizzazione del premio.

5.6.2 – Classe di merito interna (operante solo per i seguenti veicoli: autovetture uso privato, ciclomotori uso privato, motocicli uso privato).

La Compagnia utilizza una scala di Bonus Malus interna che si articola in trentasei classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio crescenti. La Compagnia in un'ottica di trasparenza e per facilitare la libera scelta del consumatore ha stabilito dei chiari ed espliciti para-

metri di comparazione con il sistema Bonus Malus "unico" costituito dalle note diciotto classi denominate di "conversione universale".

Il premio, a partire dalla eventuale seconda annualità, è calcolato in base alla classe di merito interna. La classe CU verrà comunque continuata ad essere calcolata al fine di una corretta valorizzazione dell'attestato di rischio.

In particolare, la Compagnia ha previsto la seguente formula di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del Rischio, per convertire la classe di conversione universale indicata nell'attestato di Rischio nella classe di merito interna:

$$\text{Classe interna} = \text{Massimo}\{-5; \text{CU assegnazione} - \text{Massimo} [(\text{Anzianità di Patente Conducente Principale} - 13); 0]\}$$

Dunque la classe interna è calcolata come il massimo tra la classe "-5" e la classe risultante dalla differenza tra la Classe CU a cui è assegnata la Polizza e il massimo tra la differenza tra gli anni di anzianità di possesso della patente del Conducente Principale del veicolo meno 13 e 0.

Ad esempio un contratto assegnato alla classe CU "5" il cui Conducente Principale vanta 15 anni di anzianità di patente, verrà assegnato alla classe interna 3. Infatti la formula si sviluppa nel modo seguente:

$$\text{Classe interna} = \text{Massimo}\{-5; 5 - \text{Massimo}[(15-13); 0]\} = \text{Massimo}\{-5; 5 - \text{Massimo}[2; 0]\} = \text{Massimo}\{-5; 3\} = 3$$

Conseguentemente al verificarsi di un

Sinistro, la Compagnia non applicherà alcuna variazione della classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del Contraente, che è individuata nel responsabile principale del Sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale ovvero in caso di liquidazione parziale salvo conguaglio, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.

5.6.3 – Definizione della forma tariffaria del Bonus Malus

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, la quale prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” di seguito definiti:

- **1° Periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di Premio;
- **Periodi successivi:** hanno durata dodici mesi ed iniziano due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

5.6.4 – Regole evolutive

In occasione di ciascun rinnovo, la Polizza è assegnata ad una nuova classe, determinata in base al verificarsi o meno di sinistri nel corrispondente periodo di osservazione come sopra definito. Tali informazioni saranno ovviamente riportate nell'attestazione dello stato del Rischio come specificato nel successivo art.5.9. L'assegnazione della classe è determinata altresì dai sinistri – che non siano già stati considerati – verificatisi nei periodi di osservazione precedenti.

Per le annualità successive a quella della

stipula, il contratto è dunque assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alle seguenti tabelle di regole evolutive a seconda che la Compagnia abbia o meno accertato l'effettiva responsabilità del Contraente in relazione ad uno o più sinistri, ai sensi di quanto stabilito all'articolo precedente.

Tabella delle regole evolutive della Classe di merito CU:

CLASSI DI PROVENIENZA	CLASSE DI ASSEGNAZIONE				
	O SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 O PIÙ SINISTRI
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
15	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella delle regole evolutive della classe di merito interna:

CLASSI DI PROVENIENZA	CLASSE DI ASSEGNAZIONE				
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 O PIÙ SINISTRI
-10	-10	-8	-5	-2	1
-9	-10	-7	-4	-1	2
-8	-9	-6	-3	0	3
-7	-8	-5	-2	1	4
-6	-7	-4	-1	2	5
-5	-6	-3	0	3	6
-4	-5	-2	1	4	7
-3	-4	-1	2	5	8
-2	-3	0	3	6	9
-1	-2	1	4	7	10
0	-1	2	5	8	11
1	0	3	6	9	13
2	1	4	7	10	15
3	2	5	8	11	15
4	3	6	9	13	16
5	4	7	10	15	17
6	5	8	11	15	18
7	6	9	13	16	19
8	7	10	15	17	20
9	8	11	15	18	21
10	9	13	16	19	22
11	10	15	17	20	23
13	11	15	18	21	24
15	13	16	19	22	25
15	15	17	20	23	25
16	15	18	21	24	25
17	16	19	22	25	25
18	17	20	23	25	25
19	18	21	24	25	25
20	19	22	25	25	25
21	20	23	25	25	25
22	21	24	25	25	25
23	22	25	25	25	25
24	23	25	25	25	25
25	24	25	25	25	25

5.6.5 – Sinistri senza seguito

Qualora un Sinistro riservato a danni a persona, che abbia dato luogo all'applicazione del malus venga successivamente eliminato come senza seguito, la Compagnia provvede:

- nel caso in cui il rapporto assicurativo risulti ancora in essere con il Contraente originario,
- a) ad assegnare il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il Sinistro non fosse avvenuto;
- b) a predisporre il conseguente conguaglio tra il maggior Premio percepito e quello che essa avrebbe avuto diritto di percepire;
- nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato,
- a) a rilasciare l'attestazione dello stato del Rischio contenente i dati rettificati;
- b) a rimborsare il maggior Premio pagato compatibilmente con gli obblighi temporali di conservazione delle tariffe, così come previsto dall'art. 5 comma 6 del DM 28.01.2004 n. 67.

Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come "Senza Seguito" sia riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella formula delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del Premio determinati dal Sinistro riaperto.

5.6.6 – Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato dalla Compagnia per evitare la maggiorazione del Premio per l'evoluzione del Bonus Malus

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, di cui alla prevista tabella, offrendo alla Compagnia, all'atto della scadenza del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al

rinnovo stesso, purché interamente definiti. **Tale facoltà può essere esercitata sia in caso di rinnovo della Polizza che in caso di disdetta, purché entro la scadenza del contratto stesso.**

L'informativa circa le modalità di rimborso del Sinistro saranno contenute nella comunicazione che la Compagnia invierà al Contraente. **Per conoscere l'importo del rimborso del Sinistro il Contraente potrà contattare il Servizio Assistenza Sinistri al numero 848.788.168 che provvederà:**

- in caso di Sinistro definito tramite procedura di Risarcimento ordinaria, a comunicare direttamente al Contraente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento dello stesso direttamente alla Compagnia;

5.6.7 – Classe CU di assegnazione auto con medesimo Proprietario (c.d. “Decreto Bersani”)

Ai sensi dell'art 5 L. n. 40 del Aprile 2007, in caso di stipula di nuovo contratto, è possibile assegnare la classe di merito CU maturata su altro veicolo già assicurato, a condizione che:

- il veicolo sia assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione/voltura al PRA;
- il Proprietario sia il medesimo oppure suo un familiare stabilmente convivente (medesima residenza);
- il Proprietario sia persona fisica;
- il veicolo da assicurare appartenga alla medesima tipologia del primo.

In tale caso, **il Contraente deve:**

a) se il primo veicolo è assicurato presso la Compagnia:

- **comunicare telefonicamente al numero 800.988.988 la volontà di voler usufruire dei benefici legati al “Decreto Bersani”, di cui al presente articolo;**
- **inviare l'autocertificazione dello stato di famiglia al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assi-**

stenza@conte (Il modulo da utilizzare può essere scaricato dal sito internet www.conte.it);

- **aver versato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti relativamente alla Polizza già assicurata presso la Compagnia;**

La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere al Contraente di inviare copia della certificazione dello stato di famiglia.

b) se il primo veicolo è assicurato presso altra Compagnia:

- **comunicare telefonicamente al numero 800.988.988 la volontà di voler usufruire dei benefici legati al “Decreto Bersani”, di cui al presente articolo;**
- **inviare l'originale del duplicato dell'attestazione dello stato del Rischio del veicolo già assicurato relativo all'ultima annualità assicurativa e rilasciato dall'altra compagnia al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte;**
- **inviare l'autocertificazione dello stato di famiglia al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte (Il modulo da utilizzare può essere scaricato dal sito internet www.conte.it).**

5.7 – Bonus protetto (clausola operante nel sistema Bonus Malus interno e solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si sia verificato un solo Sinistro, non si determina evoluzione né in Bonus né in Malus e, in caso di più sinistri nello stesso periodo, non si considera il primo in ordine di accadimento secondo la tabella che segue. Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe CU.

CLASSI DI PROVENIENZA	Classe di assegnazione con bonus protetto				
	O SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 O PIÙ SINISTRI
-10	-10	-10	-8	-5	-2
-9	-10	-9	-7	-4	-1
-8	-9	-8	-6	-3	0
-7	-8	-7	-5	-2	1
-6	-7	-6	-4	-1	2
-5	-6	-5	-3	0	3
-4	-5	-4	-2	1	4
-3	-4	-3	-1	2	5
-2	-3	-2	0	3	6
-1	-2	-1	1	4	7
0	-1	0	2	5	8
1	0	1	3	6	9
2	1	2	4	7	10
3	2	3	5	8	11
4	3	4	6	9	13
5	4	5	7	10	15
6	5	6	8	11	15
7	6	7	9	13	16
8	7	8	10	15	17
9	8	9	11	15	18
10	9	10	13	16	19
11	10	11	15	17	20
13	11	13	15	18	21
15	13	15	16	19	22
15	15	15	17	20	23
16	15	16	18	21	24
17	16	17	19	22	25
18	17	18	20	23	25
19	18	19	21	24	25
20	19	20	22	25	25
21	20	21	23	25	25
22	21	22	24	25	25
23	22	23	25	25	25
24	23	24	25	25	25
25	24	25	25	25	25

Malus e, in caso di più sinistri nello stesso periodo, non si considera il primo in ordine di accadimento secondo la tabella che segue. Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe CU.

CLASSI DI PROVENIENZA	Classe di assegnazione con bonus protetto				
	O SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 O PIÙ SINISTRI
-10	-10	-10	-10	-8	-5
-9	-10	-9	-9	-7	-4
-8	-9	-8	-8	-6	-3
-7	-8	-7	-7	-5	-2
-6	-7	-6	-6	-4	-1
-5	-6	-5	-5	-3	0
-4	-5	-4	-4	-2	1
-3	-4	-3	-3	-1	2
-2	-3	-2	-2	0	3
-1	-2	-1	-1	1	4
0	-1	0	0	2	5
1	0	1	1	3	6
2	1	2	2	4	7
3	2	3	3	5	8
4	3	4	4	6	9
5	4	5	5	7	10
6	5	6	6	8	11
7	6	7	7	9	13
8	7	8	8	10	15
9	8	9	9	11	15
10	9	10	10	13	16
11	10	11	11	15	17
13	11	13	13	15	18
15	13	15	15	16	19
15	15	15	15	17	20
16	15	16	16	18	21
17	16	17	17	19	22
18	17	18	18	20	23
19	18	19	19	21	24
20	19	20	20	22	25
21	20	21	21	23	25
22	21	22	22	24	25
23	22	23	23	25	25
24	23	24	24	25	25
25	24	25	25	25	25

5.8 – Bonus garantito (operante nel sistema Bonus Malus interno e solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si siano verificati due soli sinistri, non si determina evoluzione né in Bonus né in

5.9 – Attestazione dello stato di Rischio
Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, il

Contraente ha il diritto di ottenere l'attestazione dello stato del Rischio, qualunque sia la forma di Tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato ed indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la Compagnia. Quest'ultima non rilascia l'attestazione nel caso di contratti che abbiano avuto durata inferiore al periodo di osservazione (per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa; per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa)..

Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, la Compagnia invia al Contraente la relativa attestazione. Analogamente accade nei casi di vendita del veicolo qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all'articolo 171 comma 1, lettera a) del Codice delle Assicurazioni, con diritto al rimborso del rateo del Premio relativo al periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio. Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto l'attestazione sarà rilasciata almeno trenta giorni antecedenti alla scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione. Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell'attestazione sullo stato del Rischio, l'assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazione di costi. Qualora il Contraente sia persona diversa dal Proprietario del veicolo, l'assicuratore rilascia a quest'ultimo un duplicato su richie-

sta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

Il periodo di validità dell'attestazione dello stato del Rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Codice delle Assicurazioni, l'ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- cessazione del Rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato;
- risoluzione del contratto a seguito di sospensione senza riattivazione;
- mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.

Ai sensi dell'articolo 134 comma 1-bis del Codice delle Assicurazioni, le compagnie trasmettono al Contraente, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del Rischio relativa agli ultimi cinque anni del Contratto di Assicurazione.

In caso di cessazione del Rischio o di sospensione o di mancato rinnovo del Contratto di Assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di Rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.

5.10 – Tariffa fissa (relativa a autobus, macchine operatrici, carrelli, macchine agricole e altri veicoli non espressamente indicati nelle precedenti forme tariffarie specificate – valida se espressamente richiamata nella scheda di Polizza)

Il Premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto della presente

Polizza è determinato in misura fissa, dunque senza clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del Premio in seguito al verificarsi o meno di sinistri.

5.11 – Tariffa fissa con pejus (relativa a autocarri con peso a pieno carico oltre a 6t, ciclomotori e motocarri per trasporto cose, quadricicli – valida se espressamente richiamata nella scheda di Polizza)

Al momento della stipulazione, il Premio è determinato in base alla Tariffa in vigore. In occasione di ciascun rinnovo, in base

al numero di sinistri verificatisi nel periodo di osservazione (come definito precedentemente), si applica un aumento come indicato nella seguente tabella:

Sinistri verificatisi nel periodo di osservazione	Aumento rispetto al premio base
0	0%
1	13%
2	23%
Oltre 2	37%

La Compagnia ha previsto la seguente tabella di corrispondenza tra la forma fissa con pejus e la classe di conversione universale (CU):

CASO	MAGGIORAZIONE DI PREMIO	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CU
Veicolo immatricolato per la prima volta al P.R.A., o veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A.	-	14
Veicolo con attestato di rischio	Vale tabella sopra riportata	Classe risultante dall'attestato di rischio o se trattasi di veicolo proveniente da polizza risolta anticipatamente (diritto di ripensamento) dalla dichiarazione del precedente assicuratore; in assenza di indicazioni della classe si applicano le regole di assegnazione descritte nella Circolare ISVAP 555/D e sopra descritte.
Veicolo proveniente da polizza temporanea	-	Classe risultante dalla precedente polizza temporanea, in assenza 14.
Veicolo già assicurato all'estero	Sulla base della dichiarazione della compagnia estera, vale la tabella sopra riportata	Sulla base della dichiarazione della compagnia estera, classe risultante dalle regole di assegnazione descritte nella Circolare ISVAP 555/D e sopra descritte; in assenza 14
Tutti gli altri casi	+37%	18

5.12 – Duplicato del Certificato e del Contrassegno

Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare, la Compagnia rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente. Se la perdita del Certificato o del Contrassegno è dovuta a sottrazione o a smarrimento, **il Contraente deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti Autorità.**

5.13 – Sostituzione con altro veicolo

In caso di:

- vendita o consegna in conto vendita,
- distruzione, demolizione, esportazione definitiva all'estero e cessazione della circolazione;
- furto totale del veicolo assicurato,

il Contraente ha diritto di chiedere alla Compagnia che il contratto sia reso valido per altro veicolo della medesima tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il Proprietario rimanga invariato. Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni oppure in caso di mutamento parziale delle titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi, nonché dall'utilizzatore di un veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine, in caso di riscatto del medesimo relativamente ad altro veicolo di sua proprietà. In alternativa, il Contraente potrà richiedere la risoluzione del contratto, secondo le modalità descritte negli articoli che seguono.

Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato il Contraente deve:

- **comunicare telefonicamente al numero 848.78.20.80 e confermare quindi per iscritto la variazione al Servizio Assistenza Clienti al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte.it (la modulistica da utilizzare può essere scaricata dal sito internet www.conte.it nella**

sezione “modulistica”);

- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte.it;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo sostituito;**
- **distuggere il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde relativi**
- **al veicolo alienato;**
- **pagare o ricevere l'eventuale conguaglio del Premio di responsabilità civile auto comprensivo di 23,37€ lordi a titolo di diritti amministrativi.**

La Compagnia invierà i nuovi documenti contrattuali, ferme la scadenza del contratto originario e la classe di Bonus/Malus nel caso in cui la sostituzione sia avvenuta tra autoveicoli appartenenti alla medesima tipologia. Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia, il contratto verrà assegnato in classe di merito di Bonus Malus 14. Qualora il veicolo consegnato in “conto vendita” non fosse poi successivamente alienato ed il Proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare nella medesima classe di merito maturata al momento della consegna in “conto vendita” (**previa ricezione di idonea documentazione comprovante la consegna in “conto vendita” e il rientro in possesso del veicolo**), se sussistono le condizioni previste all'art.5.6.7, in classe di merito 14 se assenti. **Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.**

La garanzia è valida per il nuovo veicolo dalla data del rilascio del nuovo certifica-

to e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.

5.14 – Trasferimento della proprietà del veicolo

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, ove non abbia richiesto la sostituzione con altro veicolo ai sensi dell'art. 5.13, il Contraente può chiedere che si produca uno dei seguenti effetti:

- risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di Premio di responsabilità civile auto relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334 Codice delle Assicurazioni. La richiesta dovrà essere effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 5.17 che segue;
- cessione del contratto all'acquirente, secondo le modalità di cui all'articolo 5.15.

Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente la Compagnia e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto stesso.

5.15 – Trasferimento della proprietà con cessione di contratto

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto, il Contraente deve:

- **comunicare telefonicamente al numero 848.78.20.80 e confermare quindi per iscritto la variazione al Servizio Assistenza Clienti al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte.it (la modulistica da utilizzare può essere scaricata dal sito internet www.conte.it nella sezione "modulistica");**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo alienato;**

- **distuggere il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo.**

La Compagnia prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali a fronte di un pagamento da parte di quest'ultimo di un Premio aggiuntivo pari a 23,37€ lordi a titolo di diritti amministrativi. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per assicurare lo stesso veicolo, il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto a cui verrà applicata la classe di merito 14. **Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.**

5.16 – Trasferimento della proprietà senza cessione di contratto

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che non comporti la cessione del contratto e laddove il Contraente non abbia richiesto il trasferimento del contratto su altro veicolo di sua proprietà, lo stesso deve:

- **comunicare telefonicamente al numero 848.78.20.80 e confermare quindi per iscritto la variazione all'Assistenza Clienti al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte.it (la modulistica da utilizzare può essere scaricata dal sito internet www.conte.it nella sezione "modulistica");**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo alienato;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte.it;**
- **distuggere il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo.**

La Compagnia prenderà atto dei dati del nuovo Proprietario e invierà quindi i documenti contrattuali aggiornati per quanto concerne la proprietà del veicolo, assegnando il contratto in classe di merito di Bonus/Malus 14 a fronte di un pagamento da parte di quest'ultimo di un Premio aggiuntivo pari a 23,37€ lordi a titolo di diritti amministrativi. A scadenza di Polizza, la Compagnia provvederà a rilasciare l'attestazione dello stato del Rischio.

5.17 – Risoluzione del contratto per vendita del veicolo

Nel caso di richiesta di risoluzione per vendita del veicolo, il **Contraente è tenuto a:**

- **comunicare telefonicamente al numero 848.78.20.80 e confermare quindi per iscritto la variazione all' Assistenza Clienti al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte.it (la modulistica da utilizzare può essere scaricata dal sito internet www.conte.it nella sezione "modulistica");**
- **inviare l'atto di vendita comprovante l'alienazione del veicolo assicurato al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte.it;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo alienato;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte.it;**

Alla ricezione di tali documenti la Compagnia rimborserà al Contraente la parte di Premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale e di 12,30€ lordi a titolo di diritti amministrativi.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta

Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

5.18 – Risoluzione del contratto per consegna in conto vendita del veicolo

La risoluzione per consegna in vendita del veicolo è possibile purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso. In tal caso il **Contraente è tenuto a:**

- **comunicare telefonicamente al numero 848.78.20.80 e confermare quindi per iscritto la variazione all' Assistenza Clienti al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte.it (la modulistica da utilizzare può essere scaricata dal sito internet www.conte.it nella sezione "modulistica");**
- **inviare la documentazione comprovante l'avvenuta consegna in conto vendita del veicolo al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte.it;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo alienato;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte.it;**
- **restituire tramite raccomandata A.R. EUI Limited c/o TECNOCENTER TALENTI Via della Bufalotta 374, 00139 Roma il Certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde.**

Il rimborso della parte di Premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale e di 12,30€ lordi a titolo di diritti amministrativi verrà effettuato alla ricezione del documento attestante il trasferimento di proprietà ma sarà calcolato dal momento della consegna in conto vendita del veicolo.

5.19 – Risoluzione del contratto per cessazione del Rischio

Nel caso di richiesta di risoluzione del contratto per cessazione del Rischio derivante da distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo, il

Contraente è tenuto a:

- **comunicare telefonicamente al numero 848.78.20.80 e confermare quindi per iscritto la variazione all' Assistenza Clienti al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte.it (la modulistica da utilizzare può essere scaricata dal sito internet www.conte.it nella sezione "modulistica");**
- **inviare al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte.it il documento attestante l'avvenuta alienazione del veicolo, in particolare:**
 - **attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo;**
 - **certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo, in caso di demolizione.**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo alienato**
- **distuggere il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo alienato.**

Alla ricezione di tali documenti, la Compagnia rimborserà al Contraente la parte di Premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale e di 12,30€ lordi a titolo di diritti amministrativi, a partire dal giorno successivo a quello del rilascio dell'attestazione. **Nel caso in cui il Contraente non adempia**

all'obbligo di distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

5.20 – Risoluzione del contratto per furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia alle Autorità competenti. **Il Contraente deve:**

- **comunicare telefonicamente al numero 848.78.20.80 e confermare quindi per iscritto la variazione all' Assistenza Clienti al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte.it (la modulistica da utilizzare può essere scaricata dal sito internet www.conte.it nella sezione "modulistica");**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo oggetto di furto;**
- **inviare al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte.it copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.**

Alla ricezione di tale documento, la Compagnia rimborserà al Contraente la parte di Premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale e di 12,30€ lordi a titolo di diritti amministrativi. Il Contraente può beneficiare della classe di merito Bonus/Malus maturata per assicurare un altro veicolo a condizione che il Proprietario rimanga invariato.

Qualora il veicolo sia successivamente ritrovato, dovrà essere stipulato un nuovo contratto nella stessa classe di merito di Bonus/Malus maturata al momento del furto del veicolo, se sussistono le condizioni previste all'art. 5.6.7, in classe di merito 14 se assenti.

5.21 – Risoluzione consensuale

Il Contraente, in accordo con la Compagnia, può recedere dal contratto prima della scadenza annuale, a condizione che:

- **abbia versato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti;**
- **non abbia avuto sinistri di alcun tipo;**
- **il contratto non sia gravato da vincolo, salvo autorizzazione Compagnia vincolataria.**

Per procedere alla risoluzione, il Contraente deve:

- **comunicare telefonicamente al numero 848.78.20.80 e confermare quindi per iscritto la variazione al Servizio Assistenza Clienti al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte.it (la modulistica da utilizzare può essere scaricata dal sito internet www.conte.it nella sezione “modulistica”);**
- **restituire a mezzo lettera raccomandata A.R., a EUI Limited, Via della Bufalotta 374, 00139 Roma, il Certificato, il Contrassegno, la Carta Verde unitamente ad una dichiarazione scritta di non aver avuto sinistri nel periodo di validità del contratto.**

Alla ricezione di tali documenti la Compagnia rimborserà al Contraente la parte di Premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale. **Qualora un Sinistro si sia effettivamente verificato la risoluzione consensuale non sarà applicabile e, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spesa effettuata.**

5.22 – Sospensione in corso di contratto (valida solo per le garanzie R.C. Auto, Incendio, Furto, Collisione e Kasko e relativamente alle autovetture

uso privato, ciclomotori uso privato e motocicli uso privato)

Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di contratto deve:

- **comunicare telefonicamente al numero 848.78.20.80 e confermare quindi per iscritto la richiesta di sospensione della copertura all' Assistenza Clienti al numero di fax 06.83460033 o tramite email a assistenza@conte.it (la modulistica da utilizzare può essere scaricata dal sito internet www.conte.it nella sezione “modulistica”);**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo oggetto di sospensione;**
- **distruggere il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde.**

Alla ricezione di tali documenti la Compagnia provvederà a sospendere la Polizza con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno in cui sono stati ricevuti ed emette la relativa appendice. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si intende risolto dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza. **Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue, e la Compagnia non rilascerà l'attestazione dello stato di Rischio.** Nel caso in cui il contratto non sia riattivato nel termine di 12 mesi e il veicolo sia stato oggetto di vendita, demolizione o cessazione della circolazione, la Compagnia restituirà la parte di Premio non al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. Non è consentita la sospensione per i contratti vincolati a seguito di leasing salvo autorizzazione della società di leasing. La riattivazione del contratto avviene a richiesta del Contraente per lo stesso veicolo o per altro veicolo della stessa tipologia dello stesso Proprietario. La scadenza del con-

tratto verrà prorogata per un periodo pari a quello della sospensione solo nel caso in cui la stessa abbia avuto durata superiore a 90 giorni. La riattivazione su altro veicolo purché della stessa tipologia può avvenire a condizione che il Proprietario del veicolo rimanga invariato e solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato, comprovata da idonea documentazione, a seconda degli specifici casi previsti dagli articoli precedenti. La riattivazione prevede l'emissione di una nuova Polizza e dei relativi nuovi documenti. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso anche il periodo di osservazione relativo alla regole evolutive del Bonus/Malus e riprende a decorrere dal momento della riattivazione stessa.

La sospensione non può essere concessa:

- per i contratti di durata inferiore all'anno
- prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla stipulazione del contratto
- per i contratti relativi a tutte le tipologie di veicoli differenti dalle autoveature uso privato, ciclomotori uso privato e motocicli uso privato;
- gli ultimi 30 giorni di validità del contratto.

5.23 – Comportamento da tenere in caso di Sinistro derivante da circolazione dei veicoli

In caso di Sinistro, a prescindere dalla sussistenza della propria responsabilità, il Contraente deve presentare denuncia cautelativa alla Compagnia secondo le seguenti modalità:

- telefonata al numero 848.788.168 (Servizio Assistenza Sinistri) entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza;
- in ogni caso, successivo invio alla Compagnia della denuncia scritta del Sinistro, redatta avvalendosi dell'apposito modulo di "Constatazione amichevole di incidente" fornito

dalla Compagnia stessa (il cosiddetto "Modulo Blu", come previsto dall'art. 143 del Codice delle Assicurazioni), entro 5 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve essere compilata con la massima attenzione, fornendo:

- il luogo, la data, l'ora dell'evento e l'entità del danno;
- le modalità dell'evento;
- i veicoli coinvolti nell'incidente con le rispettive targhe, con gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione, le generalità dei rispettivi conducenti;
- il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni;
- copia della eventuale denuncia all'Autorità competente;
- copia del provvedimento adottato dall'Autorità competente.

Al fine di alimentare la banca dati ISVAP (art. 135 Codice delle Assicurazioni), la denuncia deve contenere i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, residenza) ed il codice fiscale del conducente che si trovava alla guida al momento del Sinistro, nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso.

In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione, la Compagnia ha diritto di rivalersi in base al disposto dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni.

Il danneggiato dovrà quindi formulare formale richiesta risarcitoria del danno secondo quanto indicato all'art. 148 (procedura di Risarcimento) del Codice delle Assicurazioni, come di seguito dettagliato.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o, in caso di Sinistro che si riferisca alla Responsabilità Civile Auto, il diritto di

Compagnia di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

5.24 – Informazioni relative all'esercizio del diritto al Risarcimento del danno.

La liquidazione dei sinistri può avvenire sulla base diverse delle seguenti procedure, a secondo della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità di ciascuna, come di seguito descritti:

A) Procedura di "Risarcimento del terzo trasportato".

Si tratta di una procedura prevista dall'art. 141 Codice delle Assicurazioni per i danni subiti dai passeggeri del veicolo. Salva l'ipotesi di Sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla Compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del Sinistro entro il massimale di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro. Resta fermo il diritto al Risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti della Compagnia del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. In tal caso, per ottenere il Risarcimento del danno, il terzo trasportato promuove nei confronti della Compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del Sinistro, la procedura di Risarcimento prevista dall'art. 148 Codice delle Assicurazioni.

B) Procedura di Risarcimento prevista dall'art. 148 Codice delle Assicurazioni.

Quando non siano applicabile la procedura A) del presente articolo, il Contraente o gli aventi diritto potranno richiedere il Risarcimento dei danni subiti alla Compagnia del veicolo ritenuto, in tutto o in parte, responsabile del Sinistro, mediante lettera raccomandata con avvi-

so di ricevimento. In tal caso il Contraente potrà avvalersi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 Codice delle Assicurazioni, **allegando il "Modulo Blu" compilato in ogni sua parte ed indicando:**

- a) peri sinistri con soli danni a cose:**
 - **il codice fiscale degli aventi diritto al Risarcimento, nonché**
 - **luogo, giorni ed ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia;**
- b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:**
 - **il codice fiscale,**
 - **l'età l'attività ed il reddito del danneggiato,**
 - **l'entità delle lesioni subite,**
 - **la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali,**
 - **l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.**

5.25 – Termini di legge per il Risarcimento

La Compagnia, ricevuta la richiesta di Risarcimento, con apposita comunicazione inviata al Contraente, deve indicare:

a) una congrua offerta di Risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se prevista dal contratto.

La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti:

- 90 giorni, in caso di lesioni;
- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del Sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro.

In caso di richiesta incompleta fornita dal Contraente, la Compagnia deve richiedere le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di cui al paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

Qualora il Contraente dichiara di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine la Compagnia corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei confronti della stessa.

In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla compagnia designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

5.26 – Fondo di garanzia per le vittime della strada

In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla compagnia designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada

Il Fondo garanzia vittime della strada, costituito presso la Consap S.p.A., è stato istituito dal legislatore al fine di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi previsti dagli artt. 283 ss D. Lgs. n. 209/2005.

5.27 – Accesso agli atti della Compagnia

I Contraenti ed i danneggiati, ai sensi dell'art. 146 Codice delle Assicurazioni, hanno il diritto di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni

che li riguardano.

L'esercizio di tale diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti.

Se, entro 60 giorni dalla richiesta scritta, il Contraente o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di vedere garantito il proprio diritto.

5.28 – Incidenti stradali con Controparti estere

Se il Contraente è rimasto vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, per il Risarcimento dei danni subiti **occorre inviare una richiesta all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.)**

Se durante un viaggio all'estero in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde il Contraente è vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, egli **può chiedere il Risarcimento dei danni subiti al rappresentante nominato in Italia dalla Compagnia del responsabile del Sinistro**. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), **è necessario inviare apposita richiesta al Centro Informazioni Isvap, all'indirizzo: ISVAP - Centro Informazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati**.

Nel sito internet dell'ISVAP è inoltre presente l'elenco dei siti dei Centri di Informazione degli altri Stati dello Spazio Economico Europeo, consultando i quali è possibile acquisire direttamente l'informazione relativa al mandatario della Compagnia estera competente per la liquidazione dei sinistri in Italia.

Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo,

ove l'incidente sia accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, è possibile chiedere il Risarcimento dei danni subiti alla Compagnia del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento.

Gli indirizzi dei vari Bureau sono presenti nel sito internet dell'U.C.I.

5.29 – Gestione delle vertenze

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

5.30 – Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Compagnia indennizza i danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. La garanzia viene prestata per il massimale uguale a quello indicato in Polizza per la garanzia Responsabilità Civile Auto. **Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto in genere si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Non sono consi-**

derati terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.

5.31 – Carico Peso massimo rimorchiabile

Nel caso in cui sia dichiarato in Polizza che il veicolo non traina rimorchio, il peso imputato ai fini della determinazione del Premio è solo quello relativo alla motrice. La Compagnia si riserva la facoltà di azione di Rivalsa nel caso di traino rimorchio non dichiarato.

6) – Altre coperture - Danni al veicolo

6.1 – Premessa

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate sulla scheda di polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun Sinistro, dello Scoperto e relativo minimo o della Franchigia pattuiti ed indicati sulla Scheda di Polizza.

6.2 – Incendio e furto (clausola operante solo se crocesegnata sulla scheda di polizza)

La Compagnia si obbliga, **nei limiti e alle condizioni che seguono**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato e derivanti:

- **da incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione;**
- **a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina. Sono compresi i danni causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina del veicolo stesso e i danni diretti da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni ai pneumatici. Sono compresi inoltre gli Accessori di serie e, se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza, gli Optional.**

6.3 – Ricorso terzi (clausola operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

La Compagnia, indennizza, **fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza**, i danni materiali e diretti causati da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato:

- a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della Legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al PRA del veicolo, o dell'usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.

6.4 – Collisione e Kasko (clausola operante solo se crocegnata sulla scheda di polizza)

La Compagnia si obbliga, **nei limiti e alle condizioni che seguono**, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:

- **a seguito di collisione accidentale verificatasi durante la circolazione, con altri veicoli a motore e relativi rimorchi identificati, anche se in sosta (garanzia collisione)**
- **a seguito di collisione accidentale, urto, uscita di strada, ribaltamento, verificatisi durante la circolazione (garanzia kasko).**

Sono compresi gli Accessori di serie e, se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza, gli Optional. **Nessun Indennizzo sarà dovuto se al momento del Sinistro il veicolo risultasse guidato da un conducente non dichiarato in contratto, salvo il caso in cui le coperture siano prestate senza limitazioni di guida (opzione “Tutti i guidatori”).**

6.4.1 – Opzioni del prodotto

6.4.1.1 – Lista guidatori (operante se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente dai **conducenti dichiarati in Polizza**. In totale è possibile dichiarare un Conducente Principale e fino a quattro Conducenti Aggiuntivi. **Nessun risarcimento sarà dovuto qualora al momento del Sinistro si trovasse alla guida del veicolo una persona diversa dai conducenti dichiarati in Polizza.**

Il risarcimento è dovuto nei seguenti casi, purché adeguatamente documentati:

- guida da parte di persona incaricata delle riparazioni;
- utilizzo del veicolo in stato di necessità derivanti da cause di natura eccezionali e imprevedibili;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

6.4.1.2 – Guidatori maggiori di 28 anni (operante se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente da Conducenti con età maggiore o uguale a 28 anni compiuti. **Nessun risarcimento sarà dovuto qualora al momento del Sinistro si trovasse alla guida del veicolo una persona con età minore di 28 anni compiuti.**

Il risarcimento è dovuto nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:

- guida da parte di persona incaricata delle riparazioni;
- utilizzo del veicolo in stato di necessità derivanti da cause di natura eccezionali e imprevedibili;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

6.4.2 – Tutti i guidatori (operante se non si è optato per una delle formule “Lista guidatori” o “Guidatori maggiori di 28 anni”)

L'assicurazione è stipulata sul presuppo-

sto che il veicolo assicurato possa essere condotto da qualunque Conducente purché ovviamente abilitato alla guida. Pertanto in caso di Sinistro, e fatto salvo quanto previsto agli artt. 6.6 e 6.7, la Compagnia non eserciterà il proprio diritto di Rivalsa e/o surroga, ai sensi dell'art 144 D.Lgs. 209/2005.

6.5 – Conducente non dichiarato

Se al momento del Sinistro il veicolo risultasse guidato da un conducente non dichiarato in contratto, salvo il caso in cui le coperture siano prestate senza limitazioni di guida (opzione "Tutti i guidatori"), e pertanto non indicato sulla scheda di polizza, **la Compagnia relativamente alle garanzie Collisione e Kasko potrà rifiutare l'Indennizzo del danno.**

6.6 – Esclusioni per le garanzie Incendio, Furto, Collisione e Kasko

L'assicurazione relativa alle garanzie Incendio, Furto, Collisione e Kasko non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso;
- c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- d) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- f) agli apparecchi fonoaudiovisivi

non costituenti dotazione di serie e quelli causati a parti del veicolo per la loro asportazione;

- g) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
- h) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa;
- i) la garanzia furto non opera in caso di mancata chiusura del veicolo; altresì non opera nel caso di furto agevolato dalla presenza, all'interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione.

6.7 – Ulteriori esclusioni per le garanzie Collisione e Kasko

L'assicurazione relativa alle garanzie Collisione e Kasko, oltre quanto sopra specificato, non comprende i seguenti danni:

- j) danni occorsi a veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- k) danni occorsi a guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro purché alle stesse condizioni, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso;
- l) quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera k);
- m) per i danni conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, a circolazione fuori dai tracciati stradali;
- n) per i danni causati al veicolo da operazioni di carico e scarico;

- o) per i danni causati al veicolo da oggetti, materiali ed animali trasportati;
- p) per i danni ai dischi ruota e ai pneumatici, se verificatisi non congiuntamente e non derivanti da usura;
- q) successivi a furto o rapina;
- r) conseguenti alla circolazione “fuoristrada”;
- s) causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo:
 - del Contraente;
 - dell’Assicurato;
 - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
 - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell’Assicurato;
 - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

6.8 – In caso di Sinistro inerente a garanzie dirette (operanti se crocesegnate sulla relativa scheda di polizza)

In caso di Sinistro inerente a garanzie dirette (operanti se crocesegnate sulla relativa scheda di polizza) è necessario denunciare tempestivamente l’evento telefonando al 848.788.168 e successivamente

- **in caso di furto o rapina:** originale o Copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente; qualora il furto o la rapina si verifichi all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità straniera anche all’Autorità Italiana, e inviare i documenti indicati alla divisione sinistri;
- **in caso di incendio:** originale o Copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente o, se intervenuti,

verbale dei Vigili del Fuoco e inviare i documenti indicati alla divisione sinistri;

- **in caso di copertura “kasko”:** denuncia sottoscritta, anche in carta semplice, completa di tutti gli elementi utili alla corretta registrazione (testimoni, intervento delle autorità e riferimento della società che ha effettuato il soccorso) inviata alla Compagnia, presso EUI Limited, ConTe.it – Servizio Assistenza Sinistri – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma;
- **in caso di collisione:** Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (“Modulo Blu”) con l’indicazione di tutti gli elementi identificativi del veicolo di controparte inviato alla Compagnia, presso EUI Limited, ConTe.it – Servizio Assistenza Sinistri – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia.

L’inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo o, in caso di Sinistro che si riferisca alla Responsabilità Civile Auto, il diritto di Compagnia di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

7 – Eventi speciali (clausola operante solo se crocesegnata sulla scheda di polizza)

7.1 – Rischi assicurati

La Compagnia si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza del valore dichiarato in polizza, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di:

- a) **eventi sociopolitici**, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio nonché atti di vandalismo (**clausola operante solo**

se crocesegnata sulla scheda di polizza);
b) eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno nonché grandine (**clausola operante solo se crocesegnata sulla scheda di polizza**).

La garanzia è prestata a valore intero.

7.2 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) **verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche;**
- b) **verificatisi in conseguenza di fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c) **determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato e dei trasportati;**
- d) **derivanti dalla partecipazione del veicolo o natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- e) **da furto e rapina;**
- f) **indiretti e preesistenti;**
- g) **derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato.**

7.3 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, del Liechtenstein, dell'Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera. nonché sul territorio degli altri Stati indica-

ti sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

7.4 – Scoperto

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% col minimo di € 300,00.

Per i danni causati da grandine, fermo lo scoperto di cui sopra, l'indennizzo non potrà superare il 30% del valore del veicolo al momento dell'evento.

7.5 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve farne immediata denuncia all'Autorità Italiana competente, anche se per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle autorità locali, inoltrando all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Compagnia, entro il termine di tre giorni dal fatto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, copia della denuncia stessa con precisazione della entità almeno approssimativa del danno.

Qualora sia stato concesso il frazionamento del premio contrattuale in due o più rate, l'Assicurato si obbliga a pagare, su richiesta della Compagnia, tutte le rate di premio mancanti al compimento della annualità entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

7.6 – Liquidazione del danno a mezzo arbitrato

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7.5;
- b) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti (c) e (d) sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

7.7 – Determinazione dei danni indennizzabili

Fermo quanto previsto nell'art. 7.8, l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono

state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà indennizzato in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile.

7.8 – Deroga dell'applicazione del degrado

La Compagnia, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 7.7, non terrà conto del deprezzamento per vetustà del veicolo:

- a) in caso di danno totale, se il sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- b) in caso danno parziale, se il sinistro si verifichi entro 60 mesi dalla data di prima immatricolazione limitatamente ai pezzi di ricambio inerenti la sola carrozzeria (la selleria esclusa).

7.9 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in valuta avente corso legale al momento del pagamento, presso la sede della Compagnia o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data della liquidazione, sempreché l'Assicurato, in caso di danno al veicolo, abbia prodotto:

- a) in caso di eventi socio-politici o atti di vandalismo: copia della denuncia di sinistro presentata all'autorità competente;
- b) libretto di circolazione, foglio complementare o certificato di proprietà;
- c) nulla osta al pagamento da parte dell'Istituto finanziatore in caso di esistenza di ipoteca;
- d) procura speciale a vendere a favore della Compagnia sottoscritta da entrambi i coniugi, qualora siano in comunione dei beni, ancorché il mezzo sia intestato ad uno solo di essi.

7.10 – Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima

urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

In tale caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui sopra.

8 – Cristalli (clausola operante solo se crocesegnata sulla scheda di polizza)

8.1 – Rischi assicurati

La Compagnia rimborsa le spese sostenute a seguito della rottura dei Cristalli del veicolo assicurato.

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, comprese le spese di montaggio, arrecati ai cristalli del parabrezza, lunotto posteriore, finestrini laterali fissi o scendenti, conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi, fino alla concorrenza di Euro 300,00 per evento, indipendentemente dal numero di cristalli rotti.

Qualora l'assicurato si rivolga, per la sostituzione o la riparazione del danno, ad un Centro Convenzionato con la Compagnia, il massimale si intende elevato ad Euro 500,00.

Il pagamento dell'intervento di riparazione o sostituzione del cristallo, verrà assolto direttamente dalla Compagnia entro il limite dell'importo previsto, restando a carico dell'assicurato l'eventuale eccedenza. La denuncia di sinistro verrà raccolta direttamente dal centro

Convenzionato stesso.

A deroga del successivo art. 8.2, la garanzia non comprende:

- le rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili, i vetri dei gruppi ottici;
- i danni causati ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli stessi;
- i danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive;
- i danni derivanti dallo svolgimento di attività illecite;
- i danni preesistenti al momento del sinistro.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di due sinistri per ogni annualità assicurativa.

8.2 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche

preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;

- f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;**
- g) subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);**
- h) occorsi durante la circolazione fuori strada;**
- i) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato;**
- j) indiretti e preesistenti.**

8.3 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, del Liechtenstein, dell'Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera. nonché sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

8.4 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto alla Compagnia, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

8.5 – Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione alla Compagnia di idonea documentazione comprovante i danni subiti nonché le spese sostenute.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede della Compagnia entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

8.6 – Liquidazione del danno a mezzo arbitrato

La determinazione dell'ammontare del

danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

I Periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8.4;
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'indennizzo sulla base delle norme contrattuali.

I risultati delle operazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

9 – Infortuni del conducente (clausola operante solo se crocesegnata sulla scheda di polizza)

9.1 – Rischi assicurati

La Compagnia, alle condizioni che

seguono, assicura il pagamento della somma assicurata

**a) CASO MORTE
ED INVALIDITA' PERMANENTE**

- con la formula "Normal": **Somma di €. 15.000,00 sia per il caso di Morte che per Invalidità Permanente (clausola operante solo se crocesegnata sulla scheda di polizza);**
- con la formula "Plus": **Somma di €. 40.000,00 sia per il caso di Morte che per Invalidità Permanente (clausola operante solo se crocesegnata sulla scheda di polizza);**

al verificarsi di un infortunio anche se causato da colpa grave o stato di malore e di incoscienza, che il conducente subisca in occasione della guida del veicolo identificato in polizza.

Fermo quanto sopra esposto, l'assicurazione si intende operante dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo al momento in cui ne è disceso e mentre attende, in caso di fermata del veicolo, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Sono considerati infortuni anche:

- le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo assicurato;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe.

Inoltre, in deroga agli art. 1900 e 1912 C.C. si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

b) RIMBORSO SPESE DI CURA

In caso di ricovero in ospedale, clinica, istituto di cura a seguito di infortunio

indennizzabile a termini di polizza, viene corrisposto all'Assicurato il rimborso delle spese di cura:

- con la formula "Normal": **sino alla concorrenza di €. 250,00, per sinistro e per anno assicurativo (clausola operante solo se crocesegnata sulla scheda di polizza);**
- con la formula "Plus": **sino alla concorrenza di €. 500,00, per sinistro e per anno assicurativo (clausola operante solo se crocesegnata sulla scheda di polizza);**

Il rimborso comprende le spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche, per analisi e radiografie, per diritti della sala operatoria, per gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico, per le rette di degenza, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, tutte sostenute durante il periodo di ricovero.

9.2 – Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione:

- gli infortuni derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- gli infortuni subiti in conseguenza della partecipazione a corse o gare e relative prove di allenamento, salvo si tratti di gare di regolarità indette dall'A.C.I.;
- gli infortuni sofferti dall'Assicurato per effetto di sua ubriachezza e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
- le ernie di qualsiasi tipo – e quindi anche quelle discali – da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere nonché le manifestazioni morbide causate da fatti emotivi.

9.3 – Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida sempreché:

- il conducente abbia un'età non superiore a 75 anni compiuti e sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- l'eventuale trasporto di cose venga effettuato in conformità alle norme di circolazione vigenti.

9.4 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

9.5 – Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete per l'art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

9.6 – Caso morte

L'indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso mentre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

9.7 – Morte presunta

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà ai beneficiari indicati in polizza la somma assicurata prevista per il caso di morte.

La liquidazione avverrà dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.

Se, dopo il pagamento dell'indennizzo, risulterà che l'Assicurato è vivo, la Milano Assicurazioni avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata.

9.8 – Caso invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una "Invalidità Permanente" e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida per tale titolo, secondo le disposizioni e percentuali riportate nella tabella sotto indicata, una indennità, calcolata sulla somma assicurata per "Invalidità Permanente" assoluta.

Se dopo il pagamento di una indennità per "Invalidità Permanente", ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde agli eredi la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di "Morte".

Il diritto all'indennità per "Invalidità Permanente" è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l'Impresa paga agli eredi l'importo liquidato od offerto

PER LA PERDITA TOTALE	DESTRO	SINISTRO
di un arto superiore della mano	70%	60%
o dell'avambraccio	60%	50%
di un arto inferiore al disopra del ginocchio	60%	60%
di un arto inferiore all'altezza o		

al disotto del ginocchio	50%	50%
di un piede	40%	40%
del pollice dell'indice	18%	16%
del mignolo	14%	12%
del medio	12%	10%
dell'anulare	8%	6%
di un alluce	8%	6%
di ogni altro dito del piede	5%	
per la sordità completa	3%	
di un orecchio	10%	
per la sordità di ambedue le orecchie	40%	
della facoltà visiva		
di un occhio	25%	
di ambedue gli occhi	100%	

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falange terminali delle dita, escluso il pollice, si considera "Invalidità Permanente" soltanto l'asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di "Invalidità Permanente" non specificati nella sopra esposta tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già

minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per l'Assicurato mancino, le percentuali sopra esposte per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

9.9 – Franchigia assoluta per invalidità permanente

La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta, per ciascun sinistro, ad una franchigia assoluta del 3% e del 5% nel caso in cui non siano stati utilizzati i dispositivi di sicurezza del veicolo.

Pertanto la Compagnia non liquida indennizzo alcuno quando l'invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 3% o al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tali percentuali, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente.

Nel caso in cui l'invalidità permanente da infortunio risultasse superiore al 50% della totale, l'indennità verrà corrisposta senza detrarre alcuna franchigia.

9.10 – Scoperto

Se l'Assicurato stesso è responsabile dell'incidente o se non ottiene alcun risarcimento dal responsabile, all'indennizzo non verrà applicato alcuno scoperto; in tutti i casi in cui l'Assicurato ottiene un risarcimento dal responsabile, all'indennizzo verrà applicato uno scoperto equivalente alla quota di responsabilità per la quale ha già ottenuto il risarcimento.

9.11 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve contenere il luogo, il

giorno e l'ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata di certificato medico.

L'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.

Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Compagnia. L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire la visita dei medici della Compagnia e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

9.12 – Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per "Invalidità Permanente" è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

9.13 - Controversie - arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dal precedente articolo 9.12, sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte

ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impegnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

9.14 - Liquidazione e pagamento dell'indennità

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia liquida l'indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità verrà corrisposta in Italia, in valuta avente corso legale al momento del pagamento.

10 – Assistenza Stradale (clausola operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

10.1 – Rischi assicurati

La Compagnia fornisce all'Assicurato, al

seguito del verificarsi di un sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate per le quali è stato corrisposto il relativo premio, fino alla concorrenza dei limiti previsti.

10.2 – Esclusioni

Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l'intervento non sarà stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa, resta inteso che l'assicurazione non è operante per i rischi causati da:

- terremoti, eruzioni vulcaniche, frane e smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni nonché i danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- avvenuti durante la partecipazione a gare e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.

Non sono considerati Guasto: gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici della Casa costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle condi-

zioni particolari che regolano le singole prestazioni.

Sono esclusi, in ogni forma, eventuali rimborsi per prestazioni previste in polizza che l'Assicurato abbia provveduto ad organizzare direttamente e con l'aiuto di soggetti estranei alla Compagnia, senza preventivo contatto ed accordo con la Centrale Operativa.

10.3 – Mancato utilizzo delle prestazioni

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

10.4 – Limitazioni di responsabilità

La Compagnia non assume responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza, in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni di polizza nonché per l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza.

10.5 – Come richiedere l'intervento del servizio assistenza – Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro, per richiedere l'intervento del Servizio Assistenza, l'Assicurato si dovrà rivolgere sempre e preventivamente alla Centrale Operativa, in funzione 24h su 24h chiamando:

**dall'Italia il numero verde 800.252.000
dall'estero il numero +39 02. 66 16 57 80**

Alla centrale Operativa l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- a) la targa del veicolo assicurato;
- b) il numero di polizza;
- c) il tipo di assistenza di cui necessita;
- d) l'Indirizzo del luogo in cui si trova;
- e) il recapito telefonico presso il quale la centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'erogazione della prestazione di assistenza.

In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture, **delle ricevute delle spese**.

10.6 – Forma “Normal” (clausola operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

10.6.1 – Soccorso stradale e traino

Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di Incidente o di Guasto, in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente, la Compagnia, tramite la Centrale Operativa, invierà un mezzo di soccorso che provvederà a:

- effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti, che consentano al veicolo di riprendere la marcia,

oppure

- trainare il veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o alla carrozzeria più vicina purchè entro un limite di 50 km. (andata e ritorno) dal luogo dell'immobilizzo.

Nel caso in cui non esista un punto di assistenza entro il limite chilometrico sopraindicato, a scelta dell'Assicurato, il veicolo potrà essere trainato presso un qualsiasi punto di assistenza oppure presso il più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, restando in tal caso a carico dell'Assicurato stesso il costo dell'eccedenza chilometrica.

Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Compagnia il costo delle spese di custodia. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità

della Compagnia per la custodia del veicolo.

Relativamente alle prestazioni di Assistenza erogate all'estero, la Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un **massimo di € 150,00 per sinistro**. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato.

Qualora il veicolo abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada) restano a carico dell'Assicurato le spese per il traino.

In caso di traino del veicolo, gli Assicurati saranno messi nelle condizioni di raggiungere il centro da cui proviene il carro attrezzi oppure l'officina della rete di assistenza dove viene trasportato il veicolo, utilizzando, se possibile, lo stesso mezzo che ha trasportato il veicolo.

La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario.

Sono escluse le eventuali operazioni di recupero per consentire il traino del veicolo uscito di strada. Restano comunque a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione non effettuata sul luogo di immobilizzo.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di n° 2 sinistri nel corso dell'anno assicurativo.

10.6.2 – Ricerca ed invio pezzi di ricambio

Qualora a seguito di Incidente o Guasto, il veicolo assicurato necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto, la Compagnia, tramite la Centrale Operativa, provvede alla ricerca e all'invio con il mezzo più rapido.

L'invio sarà assoggettato alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in relazione al mezzo di trasporto utilizzato. La prestazione di assistenza non è effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla

riparazione non sono più in produzione o comunque non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della casa costruttrice.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio, di imballaggio e di spedizione.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di n° 2 sinistri nel corso dell'anno assicurativo.

10.6.3 – Estensione territoriale (operante per Forma “Normal”)

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, del Liechtenstein, dell'Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera.

10.7 – Forma “Plus” (clausola operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

10.7.1 – Soccorso stradale e traino

Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di **Guasto, Incidente, Incendio o un Furto** di parti del veicolo stesso in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente, la Compagnia, tramite la Centrale Operativa, invierà un mezzo di soccorso che provvederà a:

- effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti, che consentano al veicolo di riprendere la marcia,
- oppure
- trainare il veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina più vicina purchè entro un limite di 50 km. (andata e ritorno) dal luogo dell'immobilizzo.

Nel caso in cui non esista un punto di assistenza entro il limite chilometrico

sopraindicato, a scelta dell'Assicurato il veicolo potrà essere trainato presso un qualsiasi punto di assistenza oppure presso il più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, restando in tal caso a carico dell'Assicurato stesso il costo dell'eccedenza chilometrica.

Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Compagnia il costo delle spese di custodia. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Compagnia per la custodia del veicolo.

Relativamente alle prestazioni di Assistenza erogate all'estero, la Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad **un massimo di € 150,00 per sinistro**. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato.

Qualora l'immobilizzo avvenga all'estero, il veicolo sarà trasportato all'officina della rete di assistenza oppure all'officina di competenza più vicina al luogo dell'immobilizzo.

Qualora il veicolo resti immobilizzato durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada) restano a carico dell'Assicurato le spese per il traino.

In caso di traino del veicolo, gli Assicurati saranno messi nelle condizioni di raggiungere il centro da cui proviene il carro attrezzi oppure l'officina della rete di assistenza dove viene trasportato il veicolo, utilizzando, se possibile, lo stesso mezzo che ha trasportato il veicolo.

La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario.

Sono escluse le eventuali operazioni di recupero per consentire il traino del veicolo uscito di strada.

Restano comunque a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione non effettuata sul luogo di immobilizzo.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di n° 2 sinistri nel corso dell'anno assicurativo.

10.7.2 – Ricerca ed invio pezzi di ricambio

Qualora a seguito di Guasto, Incidente, Incendio o un Furto di parti del veicolo stesso, il veicolo assicurato necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto, la Compagnia, tramite la Centrale Operativa, provvede alla ricerca e all'invio con il mezzo più rapido.

L'invio sarà assoggettato alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in relazione al mezzo di trasporto utilizzato. La prestazione di assistenza non è effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della casa costruttrice.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio, di imballaggio, di spedizione e le eventuali spese doganali
La prestazione viene fornita fino ad un massimo di n° 2 sinistri nel corso dell'anno assicurativo.

10.7.3 – Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio

Qualora a seguito di Guasto, Incidente, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso, avvenuti a oltre 25 km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, **la Compagnia, tramite la Centrale Operativa, organizzerà e terrà a proprio carico, fino ad un massimo di € 250,00, le spese per il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla propria residenza oppure il proseguimento del viaggio fino alla**

destinazione originariamente programmata, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) o un altro mezzo concordato a seconda delle necessità.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di n° 2 sinistri nel corso dell'anno assicurativo.

10.7.4 – Spese di albergo

Qualora a seguito di Guasto, Incidente, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso, avvenuti a oltre 25 km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata e l'Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Compagnia, tramite la Centrale Operativa, provvederà alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri, in un albergo del luogo. **La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino a un massimo di Euro 80,00 a Persona e comunque con un limite massimo complessivo di Euro 240,00 qualunque sia il numero delle persone coinvolte.**

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di n° 2 sinistri nel corso dell'anno assicurativo.

10.7.5 – Auto in sostituzione in Italia

Qualora a seguito di Guasto, Incidente, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso avvenuti a oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, **la Compagnia, tramite la Centrale Operativa, metterà a disposizione dell'Assicurato, un veicolo sostitutivo senza autista, di cilindrata pari alla cate-**

goria del veicolo assicurato e comunque non inferiore a 1200 cc, con chilometraggio illimitato per un massimo di tre giorni continuativi per sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato, tutte le spese relative alle coperture assicurative facoltative, le eventuali franchigie, le spese di carburante, di pedaggi e di traghetto. Qualora l'Assicurato intendesse conservare l'autoveicolo sostitutivo per un periodo superiore a quello massimo indicato, resterà a suo totale carico il costo relativo alla eccedenza di utilizzo oltre il limite massimo.

L'autoveicolo sostitutivo è messo a disposizione:

tramite le Compagnia di autonoleggio convenzionate che potranno richiedere un deposito cauzionale all'Assicurato e/o il possesso di carta di credito o altri requisiti (es. età, anni di possesso di patente, ecc) necessari per il rilascio del veicolo in sostituzione

presso le stazioni di noleggio di dette Compagnia secondo gli orari di apertura delle stesse.

L'Assicurato, su richiesta della Compagnia, tramite la Centrale Operativa, deve fornire idonea documentazione attestante l'effettivo diritto ad usufruire delle condizioni previste dalla presente prestazione di assistenza.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di n° 2 sinistri nel corso dell'anno assicurativo.

10.7.6 – Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Compagnia, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve.

Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di n° 2 sinistri nel corso dell'anno assicurativo.

10.7.7 – Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di incidente, guasto, furto parziale o ritrovamento dopo il furto totale del veicolo avvenuto ad oltre 100 km. dalla residenza dell'Assicurato, quest'ultimo si trovi a sostenere spese per la riparazione alle quali non gli è possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la Compagnia, tramite la Centrale Operativa, provvede:

a fornire ogni agevolazione affinché l'Assicurato possa ottenere presso istituti bancari locali la disponibilità di propri fondi personali;

al pagamento della fattura per la riparazione, per conto dell'Assicurato a titolo di anticipo senza interessi fino ad un massimo di Euro 500 o fino all'equivalente di tale importo se in valuta diversa, calcolato al momento del sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 Ore" relativo al giorno in cui è stata prestata l'anticipazione. La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

L'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto ottenuto al più presto e comunque, entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente.

10.7.8 – Anticipo della cauzione penale

Qualora a seguito di incidente stradale avvenuto all'estero in cui sia coinvolto il veicolo, l'Assicurato venga arrestato e sia tenuto a versare una cauzione penale alle

Autorità straniera, la Compagnia, tramite la Centrale Operativa, provvede ad anticipare, per conto dell'Assicurato, il versamento della cauzione richiesta, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a Euro 1000 calcolato al momento del sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 ore" relativo al giorno in cui è stata prestata l'anticipazione.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

L'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto ottenuto al più presto e comunque, entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente.

10.7.9 – Estensione territoriale (operante per Forma “Plus”)

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, del Liechtenstein, dell'Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera.

11 – Tutela legale (clausola operante solo se espressa e richiamata nella scheda di polizza)

11.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Compagnia ai sensi dell'art. 13 comma 4; le spese per l'intervento del Consulente
 - Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Compagnia ai sensi dell'art. 13 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 11.4 comma 3.

11.2 – Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- La Compagnia non si assume il pagamento di :
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

11.3 – Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende :

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia nei modi e nei termini dell'art. 11, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

11.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Compagnia o ad EUI Limited qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad EUI Limited Direzione Generale della Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Compagnia contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Compagnia lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia.

11.5 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato
- della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

11.6 – Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Compagnia si adopera per realizzare un

bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.11.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Compagnia.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Compagnia.

La Compagnia non è responsabile dell'opera di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Compagnia avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

11.7 – Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Compagnia, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

11.8 – Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

11.9 – Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio

Il massimale, le indennità assicurate e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Compagnia che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Compagnia propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

11.10 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia.

11.11 – Rinvio

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

11.12 – Condizioni Particolari di Polizza formula “Normal” (clausola operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

11.12.1 – Assicurati

Le garanzie previste all'art. 11.1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate:

su veicolo al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.

11.12.2 – Prestazioni garantite

Le garanzie vengono prestate nel limite

del massimale di € 5.000 per le seguenti prestazioni:

a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi. In caso di incidente tra veicoli le garanzie vengono prestate nei seguenti casi:

- sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risarcimento” (art. 148 D.Lgs n. 209/05)

Quanto sopra previsto opera a parziale deroga di quanto disposto dall'art 21 lett.

- nel solo caso di violazione dell'art. 186 NCdS (guida sotto l'influenza dell'alcool).
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

11.12.3 – Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla

carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;
nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alco

ol), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

Tabella "A" – Tabella documenti da ricevere e classe "CU" di assegnazione, valida per le autovetture uso privato, ciclomotori uso privato e motocicli uso privato*.

	ATTUALE SITUAZIONE ASSICURATIVA	CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE	DOCUMENTI DA RICEVERE
1	Veicolo già assicurato in forma Bonus Malus con o senza franchigia.	Classe "CU" risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione.	• Attestato di rischio.
2	Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria.	Classe "CU" risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione o assegnata in base ai criteri descritti all'art. 5.6.1	• Attestato di rischio.
3	Veicolo già assicurato in forma Bonus Malus con o senza franchigia o in altra forma tariffaria, con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma meno di 5 anni.	Classe "CU" risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione, anche se scaduto.	• Attestato di rischio; • Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo oppure documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo.

	ATTUALE SITUAZIONE ASSICURATIVA	CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE	DOCUMENTI DA RICEVERE
4	Veicolo già assicurato in forma Bonus Malus con o senza franchigia o in altra forma tariffaria, con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 5 anni.	Classe di merito 14 se la classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio inferiore/uguale alla 14 ovvero classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione se superiore.	<ul style="list-style-type: none"> • Attestato di rischio; • Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto oppure documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo.
5	Veicolo rubato da non oltre 5 anni, assicurato in forma Bonus Malus con o senza franchigia proveniente da altra Compagnia.	Classe "CU" risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Attestato di rischio; • Copia della denuncia di furto/incendio rilasciata dall'autorità competente; • Copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia; • Dichiarazione di non aver già utilizzato l'attesto di rischio per assicurare un altro veicolo acquistato in sostituzione del precedente.
6	Veicolo rubato da non oltre 5 anni, assicurato in altra forma tariffaria proveniente da altra Compagnia.	Classe "CU" risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione o assegnata in base ai criteri descritti all'art. 5.6.1	<ul style="list-style-type: none"> • Attestato di rischio; • Copia della denuncia di furto/incendio rilasciata dall'autorità competente; • Copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia; • Dichiarazione di non aver già utilizzato l'attesto di rischio per assicurare un altro veicolo acquistato in sostituzione del precedente.
7	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta.	14	<ul style="list-style-type: none"> • Copia libretto circolazione aggiornato con eventuale passaggio proprietà.
8	Veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA.	14	<ul style="list-style-type: none"> • Copia libretto circolazione aggiornato con eventuale passaggio proprietà.
9	Veicolo oggetto di contratto ceduto.	14	<ul style="list-style-type: none"> • Copia dell'appendice di cessazione del contratto.

	ATTUALE SITUAZIONE ASSICURATIVA	CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE	DOCUMENTI DA RICEVERE
10	Veicolo assicurato presso compagnia estera.	Classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione alla classe "CU".	• Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa (se disponibile).
11	Mancanza di attestazione dello stato del rischio o della documentazione specifica, oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura sia avvenuta da oltre 1 anno, oppure casi non espressamente indicati.	18 (con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti richiesti entro i 90 giorni successivi)	• Copia documento identità; • Copia libretto circolazione aggiornato con eventuale passaggio proprietà.
12	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., di proprietà del medesimo proprietario (o suo familiare stabilmente convivente) di veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus Malus con o senza franchigia presso la Compagnia.	Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato. Agevolazione espressa dal "decreto Bersani".	• Certificazione dello stato di famiglia.
13	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., di proprietà del medesimo proprietario (o suo familiare stabilmente convivente) di veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus Malus con o senza franchigia presso altra compagnia di assicurazione.	Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato. Agevolazione espressa dal "decreto Bersani".	• Copia dell'attestato di rischio dell'altro veicolo; • Certificazione dello stato di famiglia.
14	Veicolo già assicurato con contratto di leasing (che abbia avuto durata inferiore di 12 mesi) in scadenza.	Classe "CU" risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione.	• Attestato di rischio; • Documento attestante l'eventuale esercizio del riscatto leasing.

	ATTUALE SITUAZIONE ASSICURATIVA	CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE	DOCUMENTI DA RICEVERE
15	Veicolo già assicurato in forma Bonus Malus con o senza franchigia, con contratto temporaneo scaduto da non oltre 12 mesi.	Classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato ovvero Classe di merito 14 se il contratto non è indicata la classe CU di assegnazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Copia contratto temporaneo; • Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato se il contratto è scaduto da oltre tre mesi ma meno di dodici.
16	Veicolo già assicurato in forma Bonus Malus con o senza franchigia o con forma tariffaria a franchigia, con contratto temporaneo scaduto da oltre 12 mesi.	14	<ul style="list-style-type: none"> • Copia contratto temporaneo; • Dichiarazione non circolazione dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato.
17	Veicolo già assicurato con forma a franchigia, con contratto scaduto da non oltre 12 mesi.	13	<ul style="list-style-type: none"> • Attestato di rischio; • Copia del contratto temporaneo; • Dichiarazione non circolazione dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato se il contratto è scaduto da oltre tre mesi ma meno di dodici.
18	Recesso in seguito all'esercizio del diritto di ripensamento.	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso.	<ul style="list-style-type: none"> • Attestato di rischio o dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante l'esercizio del diritto di ripensamento.
19	Risoluzione consensuale prima della scadenza annuale.	Classe di merito derivante dall'attestazione dello stato del rischio relativo all'ultimo periodo di osservazione concluso.	<ul style="list-style-type: none"> • Attestato di rischio o dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione consensuale.
20	Veicolo già assicurato con altra Compagnia cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.	Classe di merito derivante dalla documentazione presentata.	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia della raccomandata con la richiesta dell'attestazione dello stato del rischio inviata alla Compagnia o al Commissario Liquidatore; • Dichiarazione degli elementi che avrebbero dovuto essere inseriti nell'attestazione dello stato del rischio o classe di assegnazione se il contratto è stato risolto el corso dei dodici mesi precedenti.

* Per tutte le altre tipologie di veicoli è necessario inviare sempre, in aggiunta a quanto specificato in tabella sopra riportata, la fotocopia della patente di guida e la fotocopia del libretto di circolazione



ConTe.it è un marchio registrato dalla Soc. EUI Limited
Via della Bufalotta n°374, 00139 Roma, Italia

Iscriz. alla CCIAA di Roma, Uff. Reg. delle Imprese, n°1181058 del 10/10/2007 - P. IVA n°09661781006